

## 7. I PROCEDIMENTI SPECIALI

<b>7.1.</b>	<b>GIUDIZIO ABBREVIATO</b>	<b>7.4.</b>	<b>GIUDIZIO DIRETTISSIMO</b>
<b>7.1.1.</b>	Introduzione	<b>7.4.1.</b>	Introduzione
<b>7.1.2.</b>	Richiesta e presupposti	<b>7.4.2.</b>	La presentazione in udienza ad arresto già convalidato
<b>7.1.3.</b>	Modello ordinario	<b>7.4.3.</b>	La confessione
<b>7.1.4.</b>	Modello condizionato	<b>7.4.4.</b>	La presentazione in stato di arresto per la convalida
<b>7.1.5.</b>	Nuove contestazioni	<b>7.4.5.</b>	Svolgimento del giudizio
<b>7.2.</b>	<b>APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI</b>	<b>7.5.</b>	<b>DECRETO PENALE DI CONDANNA</b>
<b>7.2.1.</b>	Introduzione	<b>7.5.1.</b>	Introduzione
<b>7.2.2.</b>	Condizioni e presupposti applicativi	<b>7.5.2.</b>	Presupposti
<b>7.2.3.</b>	Richiesta	<b>7.5.3.</b>	Benefici
<b>7.2.4.</b>	Provvedimenti del giudice	<b>7.5.4.</b>	Opposizione
<b>7.2.5.</b>	La natura della sentenza di patteggiamento	<b>7.6.</b>	<b>SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA</b>
<b>7.3.</b>	<b>GIUDIZIO IMMEDIATO</b>	<b>7.6.1.</b>	Introduzione
<b>7.3.1.</b>	Introduzione	<b>7.6.2.</b>	Richiesta
<b>7.3.2.</b>	Giudizio immediato tipico	<b>7.6.3.</b>	Decisione
<b>7.3.3.</b>	Giudizio immediato cautelare	<b>7.6.4.</b>	Esecuzione ed esito
<b>7.3.4.</b>	Giudizio immediato su richiesta della parte		

### 7.1. GIUDIZIO ABBREVIATO

#### 7.1.1. Introduzione

Il giudizio abbreviato è il primo dei procedimenti speciali disciplinati dal Libro VI del codice di rito, e **consente di definire il processo in via anticipata, ossia in sede di udienza preliminare ovvero, ove questa manchi, nelle fasi preliminari al dibattimento**, così soddisfacendo finalità di natura eminentemente deflattiva.

Dalla relativa disciplina, contenuta nel Titolo I (artt. 438-443), emerge nitidamente la morfologia di un modulo rituale connotato da profili di specialità rispetto al procedimento ordinario di primo grado. Specialità che, almeno per il momento, può compendiarsi nell'osservazione secondo cui il giudizio abbreviato è forgiato su di "un dibattimento ad attività probatoria contratta", al quale si aggiunge la previsione dell'attenuazione della pena nel caso di esito conclusivo sfavorevole all'imputato (c.d. **effetto premiale**).

La configurazione normativa del rito ha subito profondi ripensamenti e interventi correttivi negli ultimi anni. La novella apportata con la L. 16/12/1999, n. 479 (c.d. "legge Carotti"), cui hanno fatto séguito il D.L. 07/04/2000, n. 82 (conv. con L. 05/06/2000, n. 144) e il D.L. 24/11/2000, n. 341 (conv. con L. 19/01/2001, n. 4), ha mutato l'originaria fisionomia e i principi ispiratori del giudizio abbreviato, superando del tutto la logica negoziale e il paradigma del mero giudizio "allo stato degli atti" che contraddistinguevano la previgente disciplina codicistica.

Nell'originario assetto normativo il rito abbreviato si fondava su di un giudizio definibile allo stato degli atti, vale a dire un giudizio meramente cartolare, che inibiva qualsiasi integrazione probatoria a partire dal momento dell'estensione del provvedimento di ammissione del rito.

Condizioni necessarie e sufficienti per l'accoglimento della richiesta dell'imputato erano, da un lato, il consenso del Pubblico Ministero *sic et simpliciter* (senza la necessità di motivare un eventuale dissenso) in ossequio alla logica di fondo della c.d. *negotiated justice* (in dottrina si parlava, al riguardo, di una sorta di patteggiamento sul rito) e, dall'altro lato, la deliberazione del Giudice in ordine alla definibilità dell'oggetto del procedimento "allo stato degli atti".

Su tale piattaforma normativa si sono, però, innestati gli interventi "ortopedici" della Corte Costituzionale, così incisivi da aver determinato una significativa alterazione della fisionomia originaria del giudizio abbreviato e da farne riverberare gli effetti altresì su quella attuale.

In particolare, con una prima declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. n. 81/1991), è stato affermato che il Pubblico Ministero debba sempre enunciare le ragioni del dissenso alla richiesta di am-

missione al rito e che il Giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442.

Con un successivo intervento (Corte cost. n. 82/1992), il Giudice delle leggi ha sollecitato l'attenzione del legislatore sulla necessità di introdurre un congegno normativo teso a superare il vincolo dello "stato degli atti" attraverso l'integrazione del compendio probatorio, allorché lo stesso si riveli ostativo all'ammissibilità del rito speciale per via della sua irrimediabile lacunosità.

Orbene, di tali istanze si è fatto latore il legislatore del 1999 il quale, con l'intervento novellistico di cui alla L. n. 479/1999, ha espunto dai requisiti essenziali per l'ammissibilità del rito il consenso del Pubblico Ministero ed ha obliterato il vaglio della definibilità "allo stato degli atti".

**Modelli** - L'odierno Titolo I contempla due modelli di giudizio abbreviato:

- il primo è indicato come "ordinario" (➔7.1.3.);
- la natura composita della richiesta dell'imputato vale al secondo il *nomen* di "modello condizionato" (➔7.1.4.).

Tuttavia, **entrambi i moduli rituali condividono:**

- la forma per la proposizione dell'istanza;
- i presupposti applicativi (➔7.1.2.);
- le modalità di assunzione o acquisizione della prova;
- i poteri officiosi del Giudice in punto di integrazione probatoria;
- le regole decisorie e di computo della pena da irrogare in caso di condanna.

Per converso, **la differenza fra i due modelli si puntualizza sulla struttura della richiesta di ammissione**, dalla quale discende l'eterogeneità dello sviluppo processuale che segue all'ordinanza di ammissione del rito speciale.

## Richiesta e presupposti

7.1.2.

L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, fatta salva la possibilità di subordinare la richiesta a un'integrazione probatoria (momento genetico del giudizio condizionato), e fermo il potere integrativo d'ufficio (art. 438, comma 1).

Non può revocarsi in dubbio che l'imputato assurge al ruolo di *dominus* della fase introduttiva del giudizio abbreviato, atteso che con l'elisione del consenso del Pubblico Ministero e del vaglio di definibilità allo stato degli atti quali condizioni indefettibili di ammissibilità, il baricentro dell'accesso al rito è traslato sull'atto d'impulso dell'imputato, vale a dire sul suo "consenso" (cfr. art. 111, comma 5, Cost.) cristallizzato nella richiesta.

La richiesta di giudizio abbreviato ha natura di atto personalissimo e la volontà dell'imputato deve essere espressa personalmente ovvero per mezzo di procuratore speciale.

Nei procedimenti *de societate* (ovverosia quelli ex D.Lgs. n. 231/2001) è il legale rappresentante dell'ente a esprimere la volontà in tal senso, ma, allorché questi sia imputato del reato da cui discende l'illecito amministrativo, la proposizione della richiesta diventa prerogativa di un altro soggetto, appositamente designato per operare nella veste di rappresentante processuale (art. 39, D.Lgs. n. 231/2001).

**Forma della richiesta** - La richiesta di giudizio abbreviato **può essere formalizzata oralmente in udienza ovvero per iscritto** (comma 2); è necessario che la sottoscrizione sia della istanza personale (per iscritto), che della procura speciale venga autenticata secondo le forme di cui all'art. 583, comma 3.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ritualmente proposta la richiesta sottoscritta dall'imputato (con firma autenticata), ma presentata in udienza dal difensore non munito di procura speciale. Di contro, è stata giudicata inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato promossa dal difensore sprovvisto di una procura speciale dell'imputato latitante.

In ordine alla richiesta presentata in forma orale, le Sezioni Unite, nel comporre un risalente contrasto giurisprudenziale, hanno enucleato il principio di diritto secondo cui il giudizio abbreviato è legittimamente instaurato a séguito della richiesta del difensore, pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca (Cass. pen., SS.UU., 05/03/2008, n. 9977).

**Procura speciale** - La procura speciale è un atto giuridico unilaterale, con cui l'imputato dispone di un suo diritto personalissimo (di natura difensiva).

È pacifico che l'art. 438, comma 3, non richiede formule sacramentali, né stringenti requisiti contenziosi, per il conferimento della procura speciale al difensore, essendo sufficiente la chiara e inequivoca

ca volontà di gravare il difensore del compito di esperire tutti gli atti necessari per instaurare il rito speciale, unitamente alla certezza della provenienza della procura dall'imputato stesso.

Dalla casistica giudiziaria emerge che il difensore di fiducia, munito di procura speciale per la generica richiesta di "riti alternativi", è facoltizzato a chiedere la definizione del giudizio di prime cure con le forme del rito abbreviato.

Al contrario, la giurisprudenza della Suprema Corte nega la legittimazione al sostituto processuale del difensore, se la procura speciale conferita a quest'ultimo non contempra espressamente la facoltà di farsi sostituire per tale specifico ufficio, e ciò in ragione della natura *intuitu personae* dell'atto rappresentativo. Il che sta a significare che un'eventuale richiesta proposta dal sostituto ex art. 102 c.p.p., non legittimato a tale incombenza defensionale, risulterebbe viziata da una nullità a regime intermedio, che va eccepita con i motivi di appello ed è comunque rilevabile, anche d'ufficio, nel corso del processo di secondo grado (Cass. pen., sez. II, 11/11/2013, n. 45328).

La celebrazione del processo di primo grado con le forme e le cadenze del giudizio abbreviato, in difetto sia del consenso dell'imputato non comparso che della procura speciale ex art. 438, comma 3, fa sorgere una nullità a regime intermedio (Cass. pen., sez. V, 30/11/2012, n. 46406).

**Un solo imputato, più imputazioni** - La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in caso di processo nei confronti di un solo imputato con a carico una pluralità di imputazioni (processo oggettivamente cumulato), **la richiesta di giudizio abbreviato debba coinvolgere tutti gli addebiti, pena l'inammissibilità della stessa.**

La *ratio* ispiratrice di tale orientamento va ravvisata nell'esigenza di garantire la stretta correlazione dell'effetto premiale alla finalità deflattiva, che verrebbe altrimenti frustrata da una definizione soltanto parziale della regudicanda. A ciò si aggiunge poi un argomento di ordine testuale: la dizione dell'art. 438, comma 1, fa menzione della possibilità di richiedere la definizione all'udienza preliminare del "processo" e non già del singolo capo d'imputazione.

Tuttavia, autorevole dottrina (Macchia, *Giudizio abbreviato e processo cumulativo: una criticabile pronuncia della Cassazione*, in Cass. Pen., 1991, p. 250) ha già da tempo contestato la fondatezza dell'ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale sulla base di una duplice argomentazione: da un lato, si sostiene che, così opinando, non troverebbe inveramento il principio del *favor separationis*, enucleabile dall'art. 18, comma 1, lett. a) e comma 2, c.p.p., e che, per tale via, si cristallizzerebbe la scelta del Pubblico Ministero di parcellizzare o riunire la materia delle indagini preliminari, con un effetto domino sulle future determinazioni dell'imputato.

Dall'altro lato, la legittimità della scindibilità delle cause potrebbe discendere da quell'indirizzo secondo il quale, laddove il fatto relativo a una delle imputazioni, integralmente dedotte nel giudizio abbreviato, risulti diverso da quello oggetto di contestazione, il Giudice ben può disporre la prosecuzione del rito speciale relativamente alle restanti imputazioni, purché siano state correttamente contestate (Cass. pen., sez. VI, 18/03/1998, Currò).

**Giudizio abbreviato con oggetto parziale** - Cionondimeno, residua un'ipotesi in cui la giurisprudenza ammette la richiesta di giudizio abbreviato con oggetto parziale: trattasi del caso in cui l'imputato richiama il **patteggiamento per i capi d'imputazione superstiti**. In siffatta circostanza l'ammissibilità della richiesta è il diretto corollario della considerazione che il fine deflattivo risulta soddisfatto.

Ponendo l'accento sulle ipotesi di processo soggettivamente cumulato (due o più imputati di uno o più reati), si intuisce agevolmente che il principio di **personalità della responsabilità penale**, da cui discende una visione atomistica della singola posizione processuale, consente la separazione del procedimento definibile con rito abbreviato da quello originario. In tal caso la separazione delle posizioni dei diversi imputati sarà ineludibile.

**Rito speciale e rito ordinario** - In tema di scindibilità delle regudicande, la giurisprudenza di legittimità si è spinta sino a qualificare come abnorme la sentenza con la quale contemporaneamente siano giudicati più imputati nei confronti dei quali erano stati adottati riti diversi, l'uno ordinario e l'altro speciale, in ragione dell'ostacolo insormontabile rappresentato dalla differente struttura di ciascuno dei procedimenti previsti dal Titolo VI c.p.p., che ne rende incompatibile una gestione congiunta con quello ordinario (Cass. pen., sez. VI, 25/10/2001, n. 45586).

Per quel che concerne i profili temporali, l'art. 438, comma 2, **consente la proposizione della richiesta finché non siano formulate le conclusioni dell'udienza preliminare, o**, in caso di procedimen-

to con citazione diretta a giudizio, **prima della dichiarazione di apertura del dibattimento** (art. 552, comma 1, lett. f).

**Presupposti** - Veniamo ora ai presupposti applicativi, tema sul quale si è focalizzato il recente intervento riformatore. L'art. 438, comma 1-*bis*, introdotto dalla L. 12/04/2019, n. 33, ha significativamente ristretto l'ambito di applicabilità del giudizio abbreviato, prevedendo che **"non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo"**. Al riguardo, è doveroso segnalare che la Corte Costituzionale, recentemente chiamata a pronunciarsi sulla controversa legittimità costituzionale della norma in commento, laddove non consente, né tantomeno prevede, che l'imputato infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia formatasi in sede di incidente probatorio, possa chiedere di definire il processo nelle forme del giudizio abbreviato in presenza della contestazione di un reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo, ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo l'opzione di politica-criminale perseguita dal coevo legislatore conforme al principio di ragionevolezza (Corte Cost., sent. n. 208 del 29/10/2021). Ciononostante, l'imputato ha la possibilità di reiterare la richiesta di accesso al rito in caso di dichiarazione di inammissibilità, ovvero di rigetto di quella originaria, ai sensi del comma 1-*bis*, finché non siano state formulate per la prima volta, nell'udienza preliminare, le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 (così si esprime il comma 6 prima della novella del 2019).

Ma v'è di più. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-*bis*, il Giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il rito speciale, applica la riduzione della pena previsto per il giudizio abbreviato (art. 438, comma 6-*ter*).

Anche in caso di giudizio direttissimo instaurato dal Pubblico Ministero (art. 452, comma 2), di giudizio immediato (art. 458), di opposizione a decreto penale di condanna (art. 461, comma 3), nonché nel caso di citazione diretta a giudizio (art. 555, comma 2), l'imputato ha diritto a chiedere di essere giudicato con il rito abbreviato.

Il giudizio abbreviato, in sintesi	
<b>Modello ordinario</b>	La decisione avviene "allo stato degli atti".
<b>Modello condizionato</b>	È ammissibile a condizione che la prova richiesta sia necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento. In tal caso il P.M. può chiedere l'ammissione di prova contraria.
<b>Termine per formulare la richiesta</b> (personalmente o a mezzo procuratore speciale) nei procedimenti con udienza preliminare	Fino al momento della formulazione delle conclusioni nell'udienza preliminare.
<b>Termine per formulare la richiesta</b> (personalmente o a mezzo procuratore speciale) nei procedimenti a citazione diretta	Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
<b>Inapplicabilità del rito</b>	Delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

### Modello ordinario

Nel rito abbreviato ordinario, la richiesta che **rispetti i requisiti formali e temporali** costituisce un presupposto necessario e sufficiente per l'ammissione del rito, atteso che **il Giudice non può rigettare la richiesta** di accesso al giudizio premiale ritualmente proposta. Nessun dubbio traspare dal dettato dell'art. 438, comma 4, in virtù del quale **"sulla richiesta il Giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato"**.

**Provvedimento di rigetto** - Qualora il provvedimento del Giudice sia di rigetto, tale diniego può essere sindacato dal Giudice del dibattimento il quale, *melius re perpensa*, può applicare, in caso di condanna, lo sconto di pena previsto per il rito premiale, purché la richiesta di rito abbreviato sia stata rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

La giurisprudenza di legittimità più recente, dopo talune significative oscillazioni, ha precisato che **l'ordinanza che provvede sulla richiesta di giudizio abbreviato in caso di diniego**, al pari di quella di ammissione o di revoca, alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione sancito dall'art. 568 c.p.p. **non può essere impugnata in Cassazione**.

Di conseguenza, l'unico rimedio è rappresentato dalla **diminuzione di un terzo della pena alla fine del dibattimento**, nel caso in cui il Giudice accerti l'irritualità del rigetto della richiesta del rito alternativo (Cass. pen., sez. III, 06/09/2018, n. 4011).

Si badi che la L. n. 33/2019 ha integrato il comma 4 dell'art. 438 c.p.p. con il seguente periodo: "Quando l'imputato **chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive**, il Giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal Pubblico Ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive. In tal caso l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta".

La novella attribuisce, quindi, al Pubblico Ministero un ulteriore spazio di indagine, ove l'imputato richieda il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive. Allo stesso tempo, risulta enfatizzata la facoltà di revoca della richiesta di ammissione al rito speciale da parte dell'imputato.

**Richiesta in udienza preliminare** - Recependo la giurisprudenza consolidatasi negli ultimi anni, la riforma del 2017 ha introdotto la previsione secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare **determina ipso iure la sanatoria delle nullità non assolute** (relative ed a regime intermedio) e la **non rilevabilità delle inutilizzabilità che non derivino dalla violazione di un divieto probatorio** (art. 438, comma 6-bis). In ossequio a tale innovazione legislativa, il Giudice di legittimità ha recentemente statuito che l'omessa traduzione in una lingua nota all'imputato delle dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che, tuttavia, non può essere eccepita a séguito della scelta del giudizio abbreviato, operando anche per tale fattispecie l'effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 c.p.p. (Cass. pen., sez. III, 31/03/2021, n. 20922).

Ancora, deve tenersi a mente il recente insegnamento pretorio che ha puntualizzato, con precipuo riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza, che la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente prima di essere sottoposto al prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico su esclusiva richiesta dalla Polizia Giudiziaria, inverte una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 c.p.p., in caso di richiesta di rito abbreviato susseguente all'opposizione al decreto penale di condanna (Cass. pen., sez. IV, 04/11/2021, n. 44962).

Risulta altresì preclusa ogni questione circa la competenza territoriale del Giudice procedente.

Secondo la Corte di Cassazione tale principio vale anche con riferimento a vizi dell'imputazione, e ciò poiché la richiesta di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa (Cass. pen., sez. IV, 04/10/2019, n. 3891. Il principio era consolidato anche prima della introduzione del comma 6-bis: si v. Cass. pen., sez. VI, 15/12/2011, n. 21265).

Preclusioni processuali in caso di richiesta di giudizio abbreviato
Non è possibile far valere nullità non assolute.
Non è possibile eccepire inutilizzabilità derivanti dalla violazione di divieti probatori (le cc.dd. inutilizzabilità non patologiche).
Non è possibile formulare questioni di competenza per territorio.

Una volta adottata l'ordinanza concessiva, il giudizio inizia il suo corso svolgendosi, di regola, in camera di consiglio, a meno che il Giudice, in accoglimento della richiesta di tutti gli imputati, disponga la celebrazione in pubblica udienza.

In termini generali, l'art. 441, comma 1 prevede l'osservanza delle disposizioni codicistiche che disciplinano lo svolgimento dell'udienza preliminare, fatta eccezione per la previsione concernente la modifica dell'imputazione (art. 423). Ne discende che il giudizio abbreviato ordinario non consente la modifica dell'imputazione, a meno che - come si vedrà - tale mutamento non sia una diretta conseguenza dell'integrazione probatoria disposta dal Giudice *ex officio*.

In ossequio a tale innovazione legislativa, il Giudice di legittimità ha recentemente statuito che l'omessa traduzione in una lingua nota all'imputato delle dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che, tuttavia, non può essere eccepita a séguito della scelta del giudizio abbreviato, operando anche per tale fattispecie l'effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 c.p.p. (Cass. pen., sez. III, 31/03/2021, n. 20922).

Ancora, deve tenersi a mente il recente insegnamento pretorio che ha puntualizzato, con precipuo riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza, che la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà

tà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente prima di essere sottoposto al prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico su esclusiva richiesta dalla Polizia Giudiziaria, invero una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 c.p.p., in caso di richiesta di rito abbreviato susseguente all'opposizione al decreto penale di condanna (Cass. pen., sez. IV, 04/11/2021, n. 44962).

Si prospettano due possibili sbocchi del procedimento in parola, una volta instauratosi.

In un primo caso, il Giudice potrà ritenere di decidere allo stato degli atti; di talché, il Giudice pronuncerà la sentenza fondando la decisione sulla base probatoria che risulta dagli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, dalle indagini difensive e dagli atti eventualmente acquisiti nell'udienza preliminare fino al momento dell'instaurarsi del rito speciale.

In tale contesto, la giurisprudenza di legittimità stima utilizzabile l'annotazione di Polizia Giudiziaria nel corpo della quale venga riprodotto il contenuto delle dichiarazioni rese confidenzialmente dalla persona offesa che non ha voluto verbalizzarle, costituendo la stessa atto di indagine, rispetto alla quale la scelta dell'imputato di accedere al rito speciale ha attribuito valenza probatoria. A ciò si aggiunga, come arguisce la Suprema Corte, che nel rito abbreviato non risulta applicabile il divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di Polizia giudiziaria, dettato esclusivamente in relazione alla loro deposizione dibattimentale (Cass. pen., sez. II, 25/05/2021, n. 27642).

Seguendo l'*eadem ratio*, la Corte regolatrice ha altresì rimarcato che, ai fini della decisione nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, ivi incluse le dichiarazioni etero-accusatorie rese da collaboratore di giustizia in assenza dei difensori dei ricorrenti, "*poiché di esse, come di tutte le risultanze probatorie antecedenti all'istanza di abbreviato, lo stesso imputato ha accettato l'utilizzabilità*" (Cass. pen., sez. II, 17/09/2021, n. 38831).

In ordine alla **producibilità di documenti in sede di rito abbreviato non condizionato**, si apprezza un diaconico contrasto giurisprudenziale.

Secondo un orientamento più restrittivo, il rito abbreviato "ordinario" è ontologicamente caratterizzato dalla incompatibilità con qualsiasi richiesta di ammissione dei mezzi di prova, tanto orali quanto documentali (Cass. pen. 22/02/2012, n. 6960).

Per converso, l'orientamento di segno contrario, sulla base del combinato disposto dell'art. 441, comma 1 e dell'art. 421, comma 3, propugna la possibilità di acquisizione di prove documentali con un *caveat*: l'ulteriore produzione non dovrebbe modificare radicalmente il preesistente compendio probatorio in punto di ricostruzione storica del fatto e di attribuibilità del reato all'imputato, bensì dovrebbe puntualizzarsi su altre questioni quali l'accertamento delle condizioni e dei presupposti applicativi delle circostanze attenuanti ovvero generiche.

**Assunzione di elementi** - Il codice prevede che allorché il Giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, possano essere assunti, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione.

Giova chiarire che, pronunciata l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato, non matura affatto, in favore dell'imputato, il diritto ad essere giudicato senza che il Giudice, ricorrendone le condizioni, possa disporre, in qualsiasi momento della fase processuale, un'integrazione probatoria necessaria per acquisire gli elementi necessari ai fini della decisione, nell'ipotesi in cui non sia appunto possibile decidere allo stato degli atti.

In altri termini, **la richiesta di giudizio abbreviato non neutralizza i poteri officiosi del Giudice**, senza dunque cristallizzare in maniera assoluta, al momento dell'ammissione al rito speciale, il materiale processuale in quello posto dal Pubblico Ministero a fondamento dell'azione penale od in quello acquisito dal Giudice all'esito dell'integrazione probatoria cui l'imputato abbia condizionato la richiesta di ammissione al rito speciale (➔7.1.4.) e così paralizzando, anche al cospetto di un'incompletezza di un'informazione probatoria risultante dagli atti processuali, i poteri integrativi officiosi del Giudice (così si esprime Cass. pen., sez. III, 15/05/2014, n. 20237).

Il potere di integrazione probatoria *ex officio* non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche prima della discussione; le valutazioni circa l'attività integrativa, qualora siano congruamente e logicamente motivate, non sono sindacabili nel giudizio di legittimità (Cass. pen. 16/06/2015, n. 24995).

Sul punto, occorre precisare che la giurisprudenza ha individuato quale unico limite all'esercizio del potere ex art. 441, comma 5, quello della necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione, il che ha finito per riverberarsi sotto forma di **divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti**.

Pertanto, il Giudice deve valutare la completezza dell'indagine e, riscontrati aspetti lacunosi e ostantivi all'assunzione di una decisione, può provvedere alla sua integrazione o specificazione, onde addivvenire alla decisione della causa; ma non può intraprendere un autonomo percorso di indagine su elementi di fatto non esplorati dalle stesse parti o, ancora, del tutto esorbitanti dagli stessi.

**L'iniziativa ufficiosa del Giudice potrà aver per oggetto sia una prova nuova sia, purché necessaria, la ripetizione della prova già acquisita agli atti** (Cass. pen., sez. V, 21/09/2012, n. 36335).

**Forma dell'assunzione delle prove** - All'assunzione delle prove deve procedersi nelle forme previste dall'art. 422 in relazione all'attività di integrazione probatoria del Giudice nel corso dell'udienza preliminare, il che sta a significare che l'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate al comma 2 (testimoni, periti, consulenti tecnici e gli imputati in un procedimento connesso) sono, di regola, condotte dal Giudice, al quale il Pubblico Ministero e i difensori possono chiedere di porre domande su temi precipuamente indicati.

Allo stesso tempo, **deve essere sempre ammesso l'interrogatorio dell'imputato che ne faccia richiesta**, atteso che si tratta di una facoltà che è espressione dell'inviolabile diritto di difesa (*rectius*: autodifesa), la cui frustrazione determinerebbe una nullità a regime intermedio (Cass. pen., sez. II, 02/03/2006, n. 7574). Tale precetto vale anche nel giudizio abbreviato condizionato (➔7.1.4.).

**Conclusioni** - Dopo tale fase, il Giudice sollecita le parti a presentare le proprie conclusioni. All'esito dell'udienza e dopo la discussione delle parti, il Giudice emette la sentenza secondo le regole generali del dibattimento, utilizzando ai fini della deliberazione gli atti delle indagini preliminari (art. 416, comma 2), le fonti di prova eventualmente acquisite in sede di integrazione probatoria (art. 419, comma 3) e le eventuali prove assunte all'udienza.

In caso di mutamento della persona fisica del Giudice non si pongono, in sede di abbreviato puro, esigenze di rinnovazione degli atti, stante l'assenza di qualsiasi attività istruttoria; cionondimeno, è necessario che il Giudice che emette la sentenza sia quello che ha assistito alla discussione delle parti.

**Se il Giudice si risolve nel senso della condanna dell'imputato**, la pena è determinata tenendo conto di tutte le circostanze e, soprattutto, è diminuita della metà, se si procede per una contravvenzione, e di un terzo, se si procede per un delitto. La diminuzione per il rito va applicata soltanto alla pena principale e non già alle pene accessorie (cfr. Cass. pen., sez. I, 18/05/2021, n. 21906).

**In caso di concorso di reati**, la riduzione della pena prevista per il giudizio abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in ossequio alle norme sul concorso di reati e di pene di cui agli artt. 71 ss. c.p., fra le quali si annovera altresì la disposizione limitativa del cumulo materiale in ragione della quale la pena della reclusione non può eccedere i trenta anni (**Cass. pen., SS.UU., 06/12/2007, n. 45583**).

In caso di applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con l'abbreviato, la riduzione di un terzo della pena opera esclusivamente in relazione a questi ultimi (**Cass. pen., SS.UU., 26/07/2018, n. 35852**).

Secondo le Sezioni Unite "il giudice di appello, investito dell'impugnazione dell'imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l'illegittima riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 c.p.p. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuzione nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado non rispetti le previsioni edittali, e sia di favore per l'imputato" (Cass. pen., SS.UU., 26/2/2021, n. 7578).

Le riduzioni di pena	
Si procede per una contravvenzione	Riduzione della metà della pena applicabile in concreto.
Si procede per un delitto	Riduzione di un terzo della pena applicabile in concreto.

**Notificazione** - La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

Merita, infine, apposita riflessione il **ruolo della parte civile nel giudizio abbreviato**. Una volta che il Giudice abbia accolto la richiesta di giudizio abbreviato, la costituzione di parte civile, che abbia avuto contezza dell'ordinanza che dispone il rito speciale, equivale ad accettazione dello stesso. La parte civile che ha accettato, espressamente o implicitamente il rito, subisce l'efficacia del giudicato di assoluzione.

Si badi, però, che la parte civile, di norma, non ha il potere di formulare richieste probatorie, ma può nominare consulenti tecnici qualora il Giudice disponga d'ufficio l'espletamento della perizia (Cass. pen., sez. IV, 27/10/2021, n. 42117).

**La parte civile, però, può anche non accettare il rito abbreviato:** in tal caso, la pronuncia di assoluzione non esercita nei suoi confronti l'efficacia del giudicato e l'azione risarcitoria può essere esercitata in sede civile senza l'osservanza del meccanismo sospensivo di cui all'art. 75, comma 3; in caso di sentenza di condanna, la parte può opporsi alla stessa, ai sensi dell'art. 651, comma 2.

### Modello condizionato

7.1.4.

**L'imputato**, ferma restando l'utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'art. 442, comma 1-*bis*, **può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione.** Il Giudice ammette il giudizio abbreviato condizionato soltanto se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione ed è compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento speciale, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso, il Pubblico Ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria (art. 438, comma 5).

La citata novella del 2019 ha normativamente disciplinato l'ipotesi che con la richiesta di giudizio abbreviato condizionato possa proporsi, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta del rito abbreviato ordinario, ipotesi già ammessa dalla giurisprudenza precedente in ragione della differenza strutturale tra l'abbreviato condizionato e l'abbreviato semplice e della natura potestativa della facoltà, per l'imputato, di chiedere che il giudizio fosse definito mediante quest'ultimo.

Diversamente da quanto si è prospettato per l'abbreviato non condizionato, la subordinazione della richiesta al compimento di attività di integrazione probatoria preclude l'automatico instaurarsi del rito, poiché innesta la valutazione giudiziale sull'ammissibilità di tale integrazione, alla stregua della verifica dell'effettiva necessità e della compatibilità con le esigenze di economia processuale.

Non può, però, trascurarsi che l'imputato che si sia visto rigettare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, in sede di udienza preliminare ovvero dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, può reiterare la richiesta al Giudice del dibattimento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento medesimo, in forza del dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 169/2003; sentenza che continua a spiegare effetti anche dopo le modifiche apportate agli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, c.p.p., rispettivamente, dalla L. n. 33/2019 e dalla L. n. 103/2017: così Corte Costituzionale, sent. n. 127 del 21/06/2021.

**Necessità dell'integrazione** - In ordine al primo requisito di ammissibilità, la necessità deve essere intesa quale riferimento, da un lato, all'incompletezza del compendio probatorio che risulta allo stato degli atti e, dall'altro lato, ad una prognosi di positivo completamento di tale materiale per il tramite dell'attività integrativa, "con idoneità del probabile risultato dell'attività istruttoria ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio" (Cass. pen., sez. V, 14/11/2013, n. 600). Di conseguenza, può considerarsi necessaria soltanto la prova in grado di garantire al Giudice che "un qualunque aspetto della regiudicanda non rimanga privo di un solido e decisivo supporto logico-valutativo, non risultando dunque sufficiente una generica rilevanza della prova nella prospettiva difensiva dell'imputato" (Cass. pen., SS.UU., 27/10/2014, n. 44711).

Calati questi principi nel concreto funzionamento dell'istituto, è pacifico inferire che la richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad un'integrazione probatoria debba specificare in modo analitico il mezzo istruttorio, di cui si invoca l'assunzione, e il suo oggetto.

**Economia processuale** - Il secondo requisito di ammissibilità attiene, invece, ai profili di compatibilità con le finalità di economia processuale, che connotano il procedimento in questione. In tale prospettiva, acquista rilievo l'onerosità quantitativo-temporale e qualitativa non solo della prova richiesta dall'imputato, ma anche degli elementi di controprova che l'accusa verosimilmente chiederà.

**Potere di controllo del Giudice** - Ma qual è l'ampiezza del potere di controllo del Giudice sulla richiesta di giudizio abbreviato condizionato?

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, all'esito dello scrutinio sulla fondatezza della domanda, **il Giudice può accogliere o rigettare l'istanza.** *Tertium non datur*, per cui dovrebbe escludersi la possibilità di un accoglimento parziale della richiesta originaria, limitata cioè solo a talune richieste di prova.

Una volta adottato il **provvedimento di ammissione al rito speciale**, il materiale probatorio utilizzabile per la decisione è costituito soltanto da quello acquisito nel contraddittorio delle parti in sede di integrazione probatoria, in uno con quello già contenuto nel fascicolo processuale.

Di contro, **in caso di provvedimento reiettivo**, l'imputato può rinnovare la richiesta dinanzi al Giudice del dibattimento. Si badi che la rinnovazione della richiesta costituisce presupposto indefettibile per ottenere un sindacato da parte del Giudice dibattimentale in ordine al rigetto e, successivamente, per far assurgere lo stesso ad oggetto di gravame.

L'istanza, in tal caso, deve essere riproposta esattamente negli stessi termini in cui era stata originariamente avanzata, essendo precluso modificare in alcun modo la condizione, seppur al fine di renderla meno gravosa (Cass. pen., sez. II, 18/11/2014, n. 47409).

Rinnovata l'istanza genetica del rito speciale, il Giudice del dibattimento è chiamato ad esaminare gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e, laddove accerti che era, invero, effettiva la necessità dell'integrazione probatoria, in uno con la positiva prognosi della ragionevole durata del processo, instaura il giudizio abbreviato nella fase introduttiva del dibattimento (cfr. Corte cost. n. 169/2003).

Ciononostante, vi è un'ulteriore circostanza che sollecita l'attenzione dell'interprete, ovvero sia il caso in cui, anche *in limine litis*, il Giudice rigetti la richiesta rinnovata dall'imputato e, al termine del dibattimento, si ravveda, riconoscendo la fondatezza *ab origine* dell'istanza; in tal caso, secondo una giurisprudenza pacifica, si applicano le riduzioni di pena tipiche del rito speciale.

**Per quanto attiene ai profili squisitamente processuali, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare (►6.).**

**Principio di immutabilità** - Giova precisare che il principio di immutabilità della persona del Giudice vige anche nel giudizio abbreviato condizionato, trattandosi di un principio processuale di portata generale. Ne discende che la sentenza pronunciata senza aver previamente proceduto alla rinnovazione degli atti istruttori oggetto della integrazione probatoria è affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio (Cass. pen., sez. III, 13/02/2019, n. 6930).

Per i possibili epiloghi del procedimento si rinvia a quanto si è dianzi esposto (►7.1.3.).

### 7.1.5. Nuove contestazioni

**Nel giudizio abbreviato**, di regola, **non è ammessa la modifica dell'imputazione**; e ciò si ricava dalla lettura dell'art. 441, comma 1 che, nel rinviare alle disposizioni previste per l'udienza preliminare, esclude la previsione contenuta nell'art. 423, *sedes materiae* della modifica dell'imputazione.

Senonché, **nell'abbreviato condizionato** - al pari di quanto avviene in quello non condizionato, laddove il Giudice ricorra all'esercizio dei suoi poteri istruttori - **è possibile che il Pubblico Ministero proceda alla modifica dell'imputazione**, ovvero a contestazioni suppletive (viene contestato un fatto diverso, un reato connesso a quello per cui si procede ovvero una circostanza aggravante), come previsto dal citato art. 423, ma ciò, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, a condizione che si tratti di fatti non già desumibili dagli atti delle indagini preliminari e derivanti, quindi, dal compimento degli atti istruttori (Cass. pen., **SS.UU.**, **18/04/2019**, ric. A.)

**Richiesta di procedere nelle forme ordinarie** - In tale caso, però, è **riconosciuta all'imputato la facoltà di revocare la richiesta di giudizio abbreviato, chiedendo che si proceda con le forme ordinarie** (art. 441-*bis*, comma 1). La *ratio* della previsione è di consentire all'imputato, all'avvenuto mutamento del quadro accusatorio a suo carico, di beneficiare pienamente delle garanzie difensive proprie del dibattimento.

Corroborando tale opzione politico-criminale, il comma 3 dell'art. 441-*bis* prevede che il Giudice, su richiesta dell'imputato o del suo difensore, possa concedere un termine non superiore a dieci giorni per decidere se avanzare o meno la richiesta di revoca, ovvero se presentare un'integrazione della difesa, sospendendo il giudizio per il tempo corrispondente.

Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, **il Giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione**. Nell'ipotesi in cui la revoca intervenga nel giudizio direttissimo, il Giudice fissa nuovamente tale giudizio (art. 452, comma 2), come parimenti avviene allorché era stato disposto il giudizio immediato (art. 458, comma 2). Infine, se la revoca del rito abbreviato interviene dopo l'opposizione al decreto penale di condanna, il Giudice fissa il giudizio dibattimentale che consegue all'opposizione (art. 464, comma 1).

È il momento di precisare che, fedelmente al dettato del comma 4 dell'art. 441-*bis*, in tal caso il valore probatorio degli atti compiuti nel corso del rito speciale non è caducato, in quanto a tali elementi di prova è riconosciuta la stessa efficacia delle prove eccezionalmente acquisite nell'udienza preliminare.

Una volta che si è chiesta la revoca del giudizio abbreviato, con conseguente prosecuzione nelle forme ordinarie, non è più possibile reiterare la richiesta dell'abbreviato.

Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni inedite, anche oltre i limiti previsti dall'art. 438,

comma 5; dal canto suo, il Pubblico Ministero può chiedere l'ammissione della prova contraria (art. 441-*bis*, comma 5).

La novella del 2019 ha introdotto il comma 1-*bis*, in forza del quale **se, a seguito delle nuove contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il Giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato** e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione.

Le nuove contestazioni nell'abbreviato	
Sono ammissibili	1) in caso di abbreviato condizionato; 2) all'esito dell'integrazione probatoria disposta d'ufficio dal G.U.P.
Se all'esito delle nuove contestazioni il reato per cui si procede può essere punito con l'ergastolo	revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato
Diritti dell'imputato a seguito di nuove contestazioni	1) chiedere termine a difesa, non superiore a 10 giorni; 2) chiedere che si proceda con rito ordinario: revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, con salvezza delle prove assunte; 3) far proseguire il giudizio con rito abbreviato chiedendo ammissione di nuove prove a difesa sulla nuova contestazione (con possibile richiesta di prova contraria da parte del P.M.).

## APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI

7.2.

### Introduzione

7.2.1.

L'applicazione di pena su richiesta delle parti (*breviter*, patteggiamento), la cui disciplina è contenuta nel Titolo II del Libro VI del codice di procedura penale (artt. 444-448), rappresenta, di fatto, la manifestazione di una rinuncia dell'imputato a confutare la tesi accusatoria e si sostanzia in un accordo tra indagato/imputato e Pubblico Ministero sull'entità della pena da irrogare, che viene concordemente richiesta al Giudice.

La **specialità del procedimento** consiste nell'eliminazione della **fase istruttoria** e nell'**utilizzo degli atti di indagine ai fini della decisione**, in uno con la previsione di uno sconto di pena a beneficio dell'imputato (effetto premiale) quale controvalore della deflazione processuale; risultato che viene conseguito in virtù dell'omesso svolgimento dell'ordinario giudizio dibattimentale. Il sacrificio del diritto alla prova è compensato dal fatto che l'imputato, accordandosi con l'accusa, incide direttamente sulla qualità e quantità della pena, così da poter valutare se gli convenga dismettere le garanzie che il dibattimento fornisce.

Al Giudice è demandato il compito di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena richiesta, oltre che l'inapplicabilità dell'art. 129 c.p.p.

Giova chiarire sin da ora che il patteggiamento **definisce in modo negoziale il procedimento**, e che dalla equiparazione della sentenza di applicazione della pena a quella di condanna, di cui all'art. 445, non può derivare alcuna ammissione di responsabilità da far valere fuori del procedimento così definito (Cass. pen., sez. VI, 27/11/1995, Birba).

In una prospettiva storica, il patteggiamento ha fatto ingresso nell'ordinamento interno con la L. 24/11/1981, n. 689 che all'art. 77 prevedeva per l'imputato la facoltà di chiedere l'applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, nel corso della istruzione e finché non erano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento. Solo in un secondo momento il patteggiamento ha trovato una più stabile collocazione in seno al codice di rito del 1988, ma anche qui l'area di applicazione dell'istituto risultava limitata a reati puniti con una pena massima coincidente con il limite edittale entro il quale è ammessa la sospensione condizionale della pena.

Senonché, con la L. 12/06/2003, n. 134 si è registrato un autentico mutamento di paradigma, dettato dalla scelta politico-criminale di incentivare il ricorso al patteggiamento, ampliandone in modo rimarchevole l'operatività: è la genesi del c.d. patteggiamento allargato.

## 7.2.2. Condizioni e presupposti applicativi

**Tipologie di reato** - Al netto dell'intervento riformatore del 2003, il patteggiamento può esperirsi in relazione ad una serie di reati identificati dal legislatore sulla base della sanzione penale in concreto applicabile, ossia i delitti e le contravvenzioni punibili con pena pecuniaria ovvero con una delle sanzioni sostitutive di cui alla L. n. 689/1981 o, ancora, con una pena detentiva non superiore a cinque anni, computata tenendo conto della diminuzione del rito e delle eventuali circostanze previste dalla legge penale. La pena pecuniaria può essere applicata congiuntamente a quella detentiva, non impattando, invero, sulla possibilità di accedere al rito.

**Casi di esclusione** - Al fine di inibire la piena operatività di un siffatto istituto premiale in relazione a forme di criminalità particolarmente insidiose, l'art. 444, comma 1-*bis* esclude il patteggiamento nei procedimenti per i **delitti di criminalità organizzata** (art. 51, comma 3-*ter*), di **terrorismo** (art. 51, comma 3-*quater*) ovvero per taluni **delitti contro la personalità individuale e contro la libertà sessuale**. Al contempo, il legislatore ha contemplato una **limitazione soggettivamente orientata**, prevedendo che contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, ovvero recidivi qualificati ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p., il patteggiamento possa trovare applicazione qualora la pena non superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

Di più recente conio è la previsione dell'art. 444, comma 1-*ter*, che stabilisce che, nei procedimenti per i **delitti contro la Pubblica Amministrazione**, previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 322-*bis* c.p., l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento è subordinata alla **restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato**.

In termini analoghi, la **normativa penale tributaria** prevede che l'accesso al patteggiamento nei procedimenti per **reati in materia di imposte** sia subordinato al **pagamento del debito tributario** (art. 13-*bis*, comma 2, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74).

Anche la L. 09/01/2019, n. 3, è intervenuta sui profili applicativi del patteggiamento in relazione ai delitti contro la pubblica amministrazione, interpolando il comma 3-*bis* nei seguenti termini: "Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis* del codice penale la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-*bis* del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il Giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta". Invero, tale disposizione deve essere letta alla luce dell'art. 445, comma 1-*ter* - anch'esso introdotto dalla c.d. legge "spazzacorrotti" - che consente al Giudice di irrogare le pene accessorie di cui all'art. 317-*bis* c.p. anche con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Tuttavia, non è consentita l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 445, comma 1-*ter*, c.p.p., su iniziativa del Giudice, nel caso di sentenza di applicazione di pena detentiva non superiore ai due anni, per fatti commessi prima del 31/01/2019 (data di entrata in vigore della c.d. legge "spazzacorrotti"), ancorché la richiesta di definizione sia stata formulata dopo l'entrata in vigore della legge: in tal senso si è espressa la Cass. pen., sez. VI, 18/10/2021, n. 40538).

Nel **procedimento a carico delle persone giuridiche** il patteggiamento è ammesso per gli illeciti sanzionabili con pena pecuniaria, mentre può essere esperito per quelli sanzionati con altra pena solo a condizione che non si debba applicare una sanzione interdittiva in via definitiva (➔16.).

Di contro, il rito in parola è precluso nel **processo minorile** ai sensi dell'art. 25, comma 1, D.P.R. 22/09/1988, n. 488 ed è stato ritenuto incompatibile con il processo dinanzi al Giudice di pace (➔13.).

La richiesta di patteggiamento	
<b>Limiti edittali</b> entro i quali può essere chiesto il patteggiamento (sanzione da identificare in concreto, previa eventuale concessione di circostanze attenuanti, aumento per la continuazione e riduzione per la scelta del rito)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, anche subordinatamente alla concessione della sospensione condizionale;</li> <li>- 5 anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria;</li> <li>- sanzione sostitutiva o pena pecuniaria.</li> </ul>

La richiesta di patteggiamento	
<b>Esclusione</b> del patteggiamento	- delitti di criminalità organizzata e terrorismo; - delitti di cui agli artt. 600- <i>bis</i> , 600- <i>ter</i> , comma 1, 2, 3 e 5, 600- <i>quater</i> , comma 2, 600- <i>quater</i> 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600- <i>quinquies</i> , nonché 609- <i>bis</i> , 609- <i>ter</i> , 609- <i>quater</i> e 609- <i>octies</i> c.p.; - delinquenti abituali, professionali e per tendenza, recidivi qualificati ex art. 99, comma 4, c.p. qualora la pena detentiva superi due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria.
<b>Condizioni</b> cui è subordinata l'ammissibilità del patteggiamento in relazione a determinati delitti	1) restituzione integrale del profitto o del prezzo del reato in relazione ai reati di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319- <i>ter</i> , 319- <i>quater</i> e 322- <i>bis</i> c.p.; 2) pagamento del debito tributario in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 274/2000.
<b>Ammissibilità</b> del patteggiamento in relazione agli illeciti amministrativi dipendenti da reato dell'ente ex D.Lgs. n. 231/2001	- sempre ammesso per illeciti puniti con pena pecuniaria; - ammesso per illeciti puniti non solo con pena pecuniaria quando non si deve applicare una sanzione interdittiva in via definitiva.
<b>Possibile effetto premiale</b> rappresentato dalla subordinazione della richiesta di patteggiamento all'esenzione o alla sospensione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 317- <i>bis</i> c.p.	delitti previsti dagli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319- <i>ter</i> , 319- <i>quater</i> , comma 1, 320, 321, 322, 322- <i>bis</i> e 346- <i>bis</i> c.p.

## Richiesta

### 7.2.3.

**Caratteristiche** - Il procedimento speciale ha origine dall'accordo delle parti necessarie del procedimento, avente ad oggetto l'imputazione, le eventuali circostanze, gli istituti sostanziali rilevanti *quoad poenam* (per esempio il reato continuato), la riduzione per la scelta del rito e, quindi, l'entità della pena finale da irrogare. Come noto, il Codice riconosce sia all'imputato che al Pubblico Ministero la facoltà di assumere l'atto di impulso per il promovimento del rito speciale, la cui effettiva instaurazione è pacificamente subordinata al fatto che la parte non richiedente presti il proprio consenso. Solo al convergere delle volontà delle parti l'accordo può ritenersi perfezionato.

**L'imputato, fornendo il suo consenso, acconsente ad essere giudicato allo stato degli atti compiuti nelle fasi preliminari al processo**, rinunciando in tal modo al diritto alla prova ed a controvertere sulle questioni giuridiche e fattuali dell'addebito a lui ascritto (fatta salva sempre l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.). La parte privata, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena; in questo caso il Giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta (art. 444, comma 3).

Proprio con riguardo a tale profilo, deve segnalarsi che le Sezioni Unite, così come si apprende dalla lettura dell'informazione provvisoria (Cass. pen., SS.UU., 27 gennaio 2022, Rel. Pistorelli), hanno risolto, in senso negativo, un duplice contrasto giurisprudenziale originatosi in materia, statuendo che:

- *"Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva, con efficacia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la richiesta deve essere integralmente rigettata. (Fattispecie relativa a richiesta di patteggiamento di pena subordinata alla sospensione condizionale, da parte di persona che ne aveva già usufruito - in quanto tale, sottoposta, ex art. 165, secondo comma cod. pen., agli obblighi previsti dal primo comma - ed alla quale il giudice ha applicato la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività); la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e, se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, primo comma, cod. pen. (non superamento della durata della pena sospesa)";*

- “la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e, se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, primo comma, cod. pen. (non superamento della durata della pena sospesa)”.

**Consenso** - A ben vedere, si tratta di una determinazione da parte dell'imputato che viene maturata all'esito di una valutazione di opportunità, involgente i plurimi profili di premialità che, come si vedrà, connotano il rito in parola.

Per converso, il Pubblico Ministero, in ragione della preminente venatura pubblicistica e legalitaria del suo ufficio, è chiamato a fondare la prestazione del consenso su criteri obiettivi e non già di mera opportunità.

Di conseguenza, il consenso dovrà essere prestato dall'Ufficio del Pubblico Ministero solo dopo aver verificato che il materiale probatorio, allo stato degli atti, valga a giustificare l'applicazione della pena, nonché la correttezza della qualificazione *sub nomine iuris* del fatto ascritto all'imputato, così come risultante dalla richiesta di patteggiamento o dall'atto di consenso, e la congruità del *quantum* sanzionatorio; ancora, il Pubblico Ministero dovrà preliminarmente verificare l'insussistenza dei motivi di esclusione del rito in senso oggettivo e soggettivo, previsti dall'art. 444, comma 1-bis.

**Motivazione in caso di dissenso** - Il Pubblico Ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni (art. 446, comma 6); diversamente da quanto avviene in caso di consenso, laddove non è previsto alcun obbligo motivazionale.

Tale esigenza di motivazione è intimamente connessa alla previsione dell'art. 448, comma 1 in virtù della quale, in caso di dissenso del Pubblico Ministero (al pari del rigetto della richiesta da parte del Giudice per le indagini preliminari), l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il Giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza, applicando la diminuzione del rito. Prosegue la norma, “nello stesso modo il Giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del Pubblico Ministero o il rigetto della richiesta”.

**Forma della richiesta** - Ai sensi dell'art. 446, commi 2 e 3, la richiesta di patteggiamento può essere formulata, oralmente all'udienza o per iscritto negli altri casi, dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale (con sottoscrizione autenticata ex art. 583, comma 3). La richiesta può essere presentata dal difensore soltanto se lo stesso sia stato a ciò autorizzato con procura speciale (➔7.1.2.).

La *ratio* è presto detta: trattandosi di atti negoziali con i quali le parti dispongono di facoltà e diritti di preminente rilievo (c.d. atti personalissimi), l'elemento della volontarietà deve essere univoco e indefettibile.

Ne discende che un vizio della volontà invaliderebbe tanto la richiesta di patteggiamento quanto il consenso; non sorprende, dunque, che il Giudice sia chiamato a verificare l'assenza di vizi della volontà, come si intuisce agevolmente dalla lettura dell'art. 446, comma 5 (“Il Giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato”). Non solo.

La giurisprudenza di legittimità ha arguito che il difensore munito di procura speciale rilasciata esclusivamente per chiedere l'ammissione ad un rito alternativo, non può concordare l'applicazione della pena e la sua entità; diversamente, insorgerebbe l'invalidità dell'accordo raggiunto (Cass. pen., sez. V, 27/11/2015, n. 4604).

Di pari passo procede il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui, se nella procura speciale non è contemplata per il procuratore speciale la facoltà di farsi sostituire, il sostituto del difensore nominato ex art. 102 c.p.p., pur adempiendo i doveri defensionali, non è legittimato a presentare la richiesta di patteggiamento, ovvero a modificare quella originariamente presentata dal procuratore. Di talché, l'accordo eventualmente negoziato per l'applicazione di pena risulterebbe affetto da nullità.

**Tempistica** - Per quanto attiene ai profili temporali, le parti possono formulare richiesta di patteggiamento fino alla presentazione delle conclusioni dell'udienza preliminare. Il massimo consenso di legittimità ha statuito che nell'udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni del Pubblico Ministero (➔7.1.2.) e deve essere prospettata da ciascun imputato al più tardi nel momento in cui il difensore formula le proprie conclusioni (Cass. pen., SS.UU., 15/05/2014, n. 20214), ma siffatto principio di diritto deve ritenersi applicabile anche alla richiesta di patteggiamento.

Nel caso in cui sia stato instaurato il **giudizio direttissimo** (➔7.4.), il *dies ad quem* della richiesta di patteggiamento è rappresentato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento; se, invece, è stato emesso il decreto di giudizio immediato (➔7.3.), l'istanza deve essere formulata entro quindici giorni dalla notifica del decreto; ancora, in caso di decreto penale di condanna (➔7.5.), la richiesta di patteggiamento deve essere contestuale all'opposizione ex art. 461, comma 3.

Entro tali termini perentori la parte che non ha formulato richiesta può prestare il proprio consenso, anche se in precedenza era stato negato (art. 446, comma 4).

**La richiesta di patteggiamento può essere avanzata anche nel corso delle indagini preliminari** (art. 447); in tal caso, per definire l'*iter* susseguente, occorre distinguere a seconda che si tratti di una richiesta congiunta o meno.

**Nel caso in cui è presentata una richiesta congiunta ovvero una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, il Giudice fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione**, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte (comma 1). Nell'udienza il Pubblico Ministero e il difensore sono sentiti, se compaiono. Questa è l'ipotesi più frequente nella prassi.

Per converso, se la richiesta è presentata solo da una parte, il Giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che tanto la richiesta, quanto il decreto, siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e, in caso di consenso, si procede con la fissazione dell'udienza per la decisione.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero costituisce un **negozio giuridico processuale recettizio** che - una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte, e quando questa abbia dato il proprio consenso - diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina **effetti non reversibili** nel procedimento (Cass. pen., sez. V, 30/01/2018, n. 4401).

Il Giudice di legittimità ha, inoltre, tenuto fermo che la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile una volta intervenuto il consenso del Pubblico Ministero e, quindi, nelle more della ratifica giudiziale dell'accordo perfezionato dalle parti; cionondimeno, prima della ratifica a opera del Giudice, che conduce alla pronuncia della sentenza, le parti possono congiuntamente modificare l'originario accordo ovvero sostituirlo con un nuovo accordo (Cass. pen., sez. IV, 06/10/2021, n. 37968).

La proposta formulata dal Pubblico Ministero durante le indagini preliminari, al pari del consenso dallo stesso prestato alla richiesta formulata dall'imputato, rappresenta l'atto di esercizio dell'azione penale, pertanto, **la richiesta o il consenso della pubblica accusa devono necessariamente contenere l'imputazione**.

Meritevole di attenzione è, infine, un recente arresto in cui il Giudice della nomofilachia, facendo corretta applicazione dell'insegnamento reso dalla Cass. pen., SS.UU., 26/02/2005, n. 33040, ha statuito che l'illegalità della pena applicata su richiesta delle parti rende invalido l'accordo concluso e ratificato dal Giudice, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza che l'ha recepito, così reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo stesso su basi corrette (Cass. pen., sez. V, 24/11/2021, n. 1876).

**Modalità di presentazione** - In definitiva, l'art. 447 prevede tre modalità di presentazione della richiesta:

- I) nella prima, le parti formulano una richiesta congiunta e, una volta depositata l'istanza nella cancelleria del Giudice, questi fissa con decreto l'udienza;
- II) nella seconda ipotesi, la richiesta proveniente da una sola parte risulta essere già corredata dal consenso scritto dell'altra parte; in tal caso, il Giudice fissa con decreto la data dell'udienza, stabilendo un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte;
- III) nell'ultima ipotesi la richiesta è unilaterale, ed il Giudice stabilisce con decreto il termine entro il quale l'altra parte deve esprimere il proprio consenso o dissenso.

Fermo restando quanto sopra, vi sono altre circostanze che hanno diacronicamente sollecitato l'attenzione del legislatore, di cui daremo conto.

**Patteggiamento in limine iudicii** - A norma dell'art. 448, comma 1, nel caso di **dissenso da parte del Pubblico Ministero o di rigetto della richiesta da parte del Giudice per le indagini preliminari**, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il Giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza.

Si tratta del c.d. patteggiamento *in limine iudicii*, introdotto con la L. n. 479/1999. Tuttavia, la Corte Costituzionale (**Corte cost., Ord. n. 426/2001**) ha chiarito che nella reiterazione della richiesta di

patteggiamento non si può prescindere dal consenso del Pubblico Ministero, a pena di stravolgere la fisionomia dell'istituto in parola. È comunque previsto che, in caso di rigetto, la richiesta non sia ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro Giudice.

Occorre poi considerare che nel corso del dibattimento il Pubblico Ministero è facoltizzato a modificare l'imputazione in caso di diversità del fatto (art. 516), ovvero a contestare una circostanza aggravante o un reato connesso (art. 517), e che ciò potrebbe far sorgere nell'imputato l'interesse a patteggiare sull'accusa come modificata.

In tema, la **Corte Costituzionale**, con la sentenza n. 265/1994, ha ammesso tale possibilità, ma con un significativo *caveat*: risulta ammissibile la richiesta solo in caso di diversità del fatto o di reato connesso (escluso, quindi, il caso di contestazione di un'aggravante) e solo se il fatto già risultava dagli atti di indagine oppure l'imputato aveva presentato richiesta di patteggiamento in ordine all'addebito originario. Al ricorrere di tali condizioni, l'imputato viene rimesso nei termini per presentare la richiesta.

Da ultimo l'art. 448, comma 1 pone l'accento sul c.d. patteggiamento come mero beneficio (o patteggiamento unilaterale), prevedendo la possibilità per l'imputato, all'esito del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, di richiedere al Giudice di applicare gli effetti premiali proprio del rito speciale, dopo che la sua precedente istanza di patteggiamento non ha trovato accoglimento poiché su di essa il Pubblico Ministero ha manifestato un ingiustificato dissenso o perché essa è stata illegittimamente rigettata dal Giudice allora adito.

Si tenga a mente che l'applicazione concordata della pena involve la rinuncia a far valere qualsiasi eccezione di nullità, ma ciò, evidentemente, allorché il vizio incida su atti precedenti alla formulazione della richiesta di patteggiamento, e non attenga, evidentemente, alla richiesta stessa od al consenso prestato.

La richiesta di patteggiamento	
<b>Limiti temporali</b> (richiesta formulata personalmente o a mezzo procuratore speciale)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fino alla presentazione delle conclusioni nell'udienza preliminare;</li> <li>- prima dell'apertura del dibattimento nei procedimenti a citazione diretta e nel rito direttissimo;</li> <li>- nel corso delle indagini preliminari;</li> <li>- entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato;</li> <li>- con l'opposizione al decreto penale di condanna.</li> </ul>
<b>Possibili sviluppi in caso di dissenso del P.M.</b> (o di rigetto della richiesta da parte del Giudice <i>a quo</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- possibilità di presentare nuovamente la richiesta di patteggiamento soltanto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;</li> <li>- possibile applicazione della pena oggetto di richiesta di patteggiamento dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione qualora siano ritenuti non giustificati il dissenso del P.M. o il rigetto della richiesta.</li> </ul>

#### 7.2.4. Provvedimenti del giudice

Onde emettere la sentenza di patteggiamento, il Giudice deve verificare, sulla base degli atti del fascicolo processuale, che non sussistano i presupposti per emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; che la **qualificazione giuridica** data dalle parti al fatto sia corretta; che sia altrettanto **corretta l'applicazione e la comparazione delle circostanze**; e, infine, che la **pena indicata sia congrua** (art. 444, comma 2). Costituiscono altresì oggetto di valutazione preliminare l'assenza delle cause di esclusione soggettiva e oggettiva del rito speciale, nonché la disamina circa la validità e la volontarietà del consenso prestato.

Ovviamente, il Giudice valuterà la legittimità dell'accordo sulla base di tutti gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini, inclusa la documentazione delle investigazioni difensive. Soddisfatti tutti i requisiti, il Giudice pronuncia immediatamente sentenza.

##### CASO 1 - I limiti del sindacato del giudice e l'incompatibilità determinata dal rigetto della richiesta di applicazione della pena

A fronte di una richiesta di patteggiamento ex art. 447 c.p.p., formulata successivamente all'emissione di un avviso di conclusione delle indagini preliminari, per il reato di omicidio stradale, di cui all'art. 589-bis c.p., le parti concordemente chiedevano l'applicazione di una pena sulla base della

originaria contestazione da parte del Pubblico Ministero. Tale richiesta veniva rigettata dal Giudice in ragione della ritenuta erronea qualificazione giuridica del fatto. A seguito di modifica della contestazione - realizzata mediante l'emissione di un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari - le parti giungevano ad un ulteriore accordo sulla pena da applicare in concreto. Il Giudice, dinanzi a tale ulteriore richiesta congiunta, emetteva ordinanza con cui disponeva nuovamente la trasmissione degli atti al P.M. e ciò poiché, sebbene la contestazione fosse corretta, la formulazione fattuale della contestazione non riproduceva compiutamente il fatto; inoltre, il Giudice riteneva non applicabile una circostanza attenuante. Tale provvedimento, oltre ad apparire incongruo rispetto ai limiti dei poteri delibativi del Giudice a fronte di una richiesta di applicazione della pena congiunta, quanto meno rispetto alla tematica della descrizione fattuale dell'imputazione, determinava un'anomala regressione del procedimento per ragioni estranee a quelle previste dalla legge; pur tuttavia, in ragione della non impugnabilità dell'ordinanza, l'effetto prodotto è consistito nell'ulteriore emissione, da parte del Pubblico Ministero, di un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari, a fronte del quale l'ulteriore richiesta di patteggiamento non potrà più essere valutata dal medesimo Giudice, avendo egli formulato una valutazione sul merito dell'imputazione (in argomento si v. Cass. pen., sez. IV, 26/04/2013, n. 18669).

#### Valutazioni del Giudice in caso di richiesta di patteggiamento

Inapplicabilità dell'art. 129 c.p.p.
Corretta qualificazione giuridica della fattispecie in contestazione.
Corretta identificazione, applicazione e comparazione delle circostanze del reato.
Congruietà della pena oggetto dell'accordo tra le parti.

**Quando accoglie la richiesta delle parti, il Giudice è vincolato al *petitum* espresso nella richiesta stessa**, vale a dire che deve applicare la pena nella specie e nella misura richiesta e non già una pena diversa per entità o specie, non potendo disporre di alcuno *ius variandi*.

**In caso contrario, il Giudice rigetta con ordinanza** la richiesta di applicazione della pena concordata e ordina di procedersi secondo il rito ordinario (ovvero, in caso di patteggiamento in indagini ex art. 447 c.p.p., restituisce gli atti al P.M. affinché proceda nelle forme ordinarie).

L'ordinanza reiettiva, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, "*considerato che si tratta di un provvedimento non definitivo (in quanto la richiesta può essere riproposta e la pena concordata può essere applicata anche nel giudizio ordinario), e, pertanto, ricorribile solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio*": così Cass. pen., sez. VI, 21/06/2021, n. 33764.

**Pena applicata** - Si badi, tuttavia, che la pena applicata non è la c.d. pena secondo giustizia, ovvero sia determinata attraverso una valutazione schiettamente penalistica sulla sola base dei parametri enucleati dall'art. 133 c.p., e ciò poiché la pena concordata tiene conto dell'incentivo che l'ordinamento concede alla scelta dell'imputato di non esercitare il suo diritto a difendersi in dibattimento. Il patteggiamento presenta, infatti, dei connotati di marcata premialità i cui effetti vanno, tuttavia, tenuti distinti a seconda che venga in rilievo il patteggiamento tradizionale (con pena entro i due anni) ovvero quello allargato (con pena entro i cinque anni).

Ad ogni modo, è comune ad entrambe le tipologie rituali la diminuzione prevista dall'art. 444, comma 1: la sanzione, che dovrebbe applicarsi concretamente all'esito di un ordinario dibattimento, va diminuita fino ad un terzo. Nel caso di un reato punito con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, la diminuzione deve essere riferita ad entrambe le pene (cfr. Cass. pen., sez. IV, 14/10/2021, n. 42144). Secondo la Corte di Cassazione, con una pronuncia resa all'esito di un giudizio di merito definito con sentenza di patteggiamento, quando il giudice, nell'identificare la sanzione da applicare in concreto (il caso di specie riguardava le sanzioni accessorie amministrative, come tali escluse dall'accordo tra le parti), si discosta dalla "medietà", e tanto più ci si discosta, è necessario che spieghi per quale motivo i parametri che si giudicano meritevoli, in concreto, l'applicazione di una sanzione superiore. Ciò poiché il superamento di quella soglia (ossia di una via di mezzo tra il minimo ed il massimo) implica anche una valutazione della gravità del fatto che supera la "media"; pertanto il giudice deve spiegarne le ragioni, "non potendo altrimenti giustificarsi l'utilizzo della discrezionalità, che, in assenza di ogni argomentazione al riguardo, perde la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, conseguentemente, la sua legittimità, anche costituzionale" (Cass. pen., Sez. Feriale, 24/08/2020, n. 24023).

Altro comune denominatore è rappresentato dall'inefficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento che, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, non può produrre effetti pregiudizievoli nei giudizi civili e amministrativi nei quali l'imputato figuri quale parte processuale (Cons. Stato, sez. IV, 04/09/2019, n. 6091, ha nitidamente ribadito che la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non comporta alcuna ammissione di responsabilità, ma costituisce un accordo sulla misura della sanzione applicabile, pertanto deve essere considerata in tal senso nel giudizio amministrativo).

Per di più, in ragione del generico rinvio all'art. 445 contenuto nell'art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 14/11/2002, n. 303, ove si prevede la non menzione nel casellario giudiziale dei provvedimenti di patteggiamento, tale beneficio deve ritenersi applicabile senza distinzione di sorta.

Senonché, il patteggiamento tradizionale o c.d. *minus*, ovverosia esperibile solo allorché la pena irrogata non ecceda i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, è corredato da un novero significativo di **benefici** concessi all'imputato, oltre lo sconto di pena.

Anzitutto, la sentenza che applica la pena concordata **non comporta il pagamento delle spese del procedimento** e, soprattutto, non comporta l'irrogazione di **pene accessorie** di cui all'art. 19 c.p. e delle **misure di sicurezza** (tuttavia, è applicabile la confisca nell'ipotesi in cui la stessa sia prevista come obbligatoria, ovvero facoltativa ai sensi dell'art. 240 c.p.).

Costituisce un considerevole effetto premiale l'estinzione del reato nel caso in cui l'imputato non commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine, rispettivamente, di cinque anni in caso di patteggiamento per delitto e di due anni in caso di patteggiamento per contravvenzione. In tal caso **si estingue** ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (art. 445, comma 2).

Sul punto, il Giudice della nomofilachia ha tenuto a precisare che la commissione di un delitto nel termine di 5 anni comporta sì il rigetto della richiesta di estinzione del reato rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena, ma soltanto se siffatto delitto è stato accertato con decisione irrevocabile, seppur pronunciata oltre il quinquennio (Cass. pen., sez. I, 27/05/2021, n. 28616).

Vale la pena osservare, infine, che, nell'architettura dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, **nessuno spazio è riservato alla parte civile**, che risulta esclusa del tutto. Non a caso l'art. 444, comma 2 prevede che il Giudice, quando accoglie la richiesta dell'imputato e del Pubblico Ministero, non può pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno derivante da reato.

Pertanto il soggetto danneggiato può esercitare l'azione risarcitoria in sede civile, senza che operi il meccanismo sospensivo previsto dall'art. 75, comma 2 (norma espressamente derogata). Tuttavia, a vantaggio del danneggiato si prevede che il Giudice, nell'accogliere la concorde richiesta di patteggiamento, debba condannare l'imputato a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte civile, a meno che ricorrano giustificati motivi di compensazione totale o parziale. Tale regola, però, non trova applicazione in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti in sede di indagini preliminari, nel quale caso il danneggiato non potrà costituirsi parte civile nell'udienza fissata ex art. 447 c.p.p. (così **Cass. pen., SS.UU., 23/12/2008, n. 47803** e, più di recente, Cass. pen., sez. III, 29/01/2018, n. 4138), e non potrà, pertanto, ottenere neanche la rifusione delle spese di lite.

La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare come il diritto della parte civile alla rifusione delle spese sia esplicitamente collegato all'antiorità della costituzione rispetto all'accordo per l'applicazione della pena: la Suprema Corte ha infatti precisato che "In tema di patteggiamento, il Giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile, a meno che non ritenga di compensarle, a condizione che la costituzione della parte civile sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena" (Cass. pen., sez. IV, 23/09/2016, n. 39527). Nella fattispecie di cui al ricorso sopra citato, la Corte ha annullato la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile, la cui costituzione era avvenuta in udienza preliminare, ma successivamente al deposito in cancelleria della domanda di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p., corredata del consenso dell'imputato.

#### Effetti premiali della sentenza di patteggiamento

Riduzione della sanzione applicabile in concreto fino ad un terzo.

Inefficacia extrapenale della sentenza, anche qualora emessa all'esito del dibattimento, nei giudizi civili o amministrativi.

Mancata condanna al risarcimento del danno (condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte civile, che però non potrà costituirsi nell'udienza fissata ex art. 447 c.p.p.).

Effetti premiali della sentenza di patteggiamento
Qualora la pena sia non superiore ai 2 anni, mancata applicazione di sanzioni accessorie e misure di sicurezza (salvo la confisca) qualora la pena sia non superiore ai 2 anni.
Qualora la pena sia non superiore ai 2 anni, mancata condanna alle spese del procedimento.
Qualora la pena sia non superiore ai 2 anni, estinzione del reato se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.

## La natura della sentenza di patteggiamento

7.2.5.

Stabilire la natura della sentenza di patteggiamento e gli effetti che la stessa dispiega rappresenta un'autentica *vexata quaestio*.

Dal dettato normativo **non traspaiono indicazioni risolutive**. Innanzitutto, merita citare quanto prescritto dall'art. 445, comma 1-*bis*: "salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna". L'utilizzo della voce verbale "equiparata" lumeggia la *ratio* che ha ispirato il legislatore nel definire i connotati del patteggiamento come un rito di matrice consensuale, in cui la decisione del Giudice prescinde da un positivo accertamento della responsabilità (si tratterebbe di una condanna in senso improprio).

Al contempo, la sentenza contiene una **mera constatazione dell'insussistenza delle cause di proscioglimento** enumerate dall'art. 129, dalle quali si è inferita la regola di giudizio secondo cui il Giudice non può rigettare la richiesta di patteggiamento per incompletezza delle indagini.

Senonché, l'impostazione originaria è stata confutata dai successivi sviluppi normativi, i quali sono andati assestandosi nel senso di riconoscere *tout court* alla sentenza di patteggiamento l'efficacia tipica della sentenza di condanna emessa a conclusione del procedimento ordinario.

Esemplificando, la L. 27/03/2001, n. 97, ha equiparato espressamente la sentenza di patteggiamento alla condanna ai fini degli effetti del giudicato nel procedimento disciplinare dinanzi alle autorità pubbliche. Di pari passo procede la L. 12/06/2003, n. 134 con la quale è stato interpolato l'art. 629 c.p.p. attraverso la previsione della possibilità di revisione della sentenza di applicazione della pena concordata.

Ancora, l'art. 609-*nonies* c.p. rende applicabili una serie di pene accessorie anche in caso di sentenza di patteggiamento, mentre l'art. 58, comma 2, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 equipara la sentenza di patteggiamento a quella di condanna quali cause ostative alla candidatura per le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

A livello giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno statuito che la sentenza di patteggiamento costituisce titolo idoneo per la revoca di diritto, a norma dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Cass. pen., SS.UU., 23/05/2006, n. 17781).

Tali indici normativi e giurisprudenziali danno viepiù credito alla tesi dottrinale e giurisprudenziale che prospetta sistematicamente la sentenza di applicazione della pena concordata come espressione di un accertamento incompleto della responsabilità penale da parte del Giudice, la cui cognizione risulta limitata alla verifica in positivo degli elementi a carico dell'imputato come risultanti dalla fase investigativa e a quella in negativo dell'assenza di una causa di non punibilità.

Alla radice di tale paradigma decisorio si pone essenzialmente il consenso dell'imputato in virtù del quale si deroga non solo al principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti (cfr. art. 111, comma 5, Cost.), ma anche alla regola di giudizio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio".

Il *discrimen* tra la sentenza di condanna e quella di patteggiamento, quindi, risiede nella diversa profondità della cognizione del Giudice penale.

## GIUDIZIO IMMEDIATO

7.3.

### Introduzione

7.3.1.

Il giudizio immediato, disciplinato dal Titolo V del Libro VI del codice di rito (artt. 453-458), si caratterizza per l'assenza dell'udienza preliminare e la celebrazione immediata del giudizio dibattimentale. Non sono, però, previsti elementi di premialità quali riduzioni di pena o benefici di altra natura.

La dottrina ritiene che sia più opportuno parlare di "**giudizi immediati**", onde dar conto delle diverse tipologie del rito speciale in parola. In ogni caso, non può disconoscersi che il giudizio immediato richiesto dal Pubblico Ministero rappresenta l'archetipo di un più ampio *genus* processuale, in ragione

della più organica disciplina precettiva che ad esso il legislatore ha storicamente dedicato e, soprattutto, in ragione della maggiore frequenza nella prassi giudiziaria.

Ampliando la prospettiva, possono individuarsi tre ipotesi nelle quali il giudizio immediato può essere richiesto e, in caso di positiva valutazione da parte dell'organo giurisdizionale, disposto:

- l'ipotesi originaria, in cui l'instaurazione del rito consegue all'atto di impulso del P.M., e che non postula la vigenza di una limitazione della libertà dell'indagato (➔7.3.2.);
- il giudizio immediato richiesto dal P.M. nei confronti dell'imputato gravato da una misura custodiale (c.d. giudizio immediato cautelare) (➔7.3.3.);
- il giudizio immediato a richiesta dell'imputato (➔7.3.4.).

### 7.3.2. Giudizio immediato tipico

Fino alla novella introdotta ad opera della L. 24/07/2008, n. 125 (di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92) l'instaurazione del giudizio immediato concretava l'esercizio di un potere-facoltà riconosciuto all'organo dell'accusa, il quale rimaneva libero, appunto, di valutare discrezionalmente l'opportunità del rito speciale o, in alternativa, di compiere ulteriori indagini differendo la formulazione della richiesta di giudizio immediato o, più radicalmente, di procedere secondo l'ordinaria sequela.

Senonché, la riforma del 2008, così come testimonia l'inedita dizione "il Pubblico Ministero chiede il giudizio immediato" (art. 453, comma 1), sembra aver mutato l'opzione politico-legislativa di fondo, mettendo in luce la sussistenza di un potere-dovere in capo al Pubblico Ministero in punto di esperibilità del rito. Il che depona nel senso di una sorta di "obbligatorietà temperata" della richiesta di giudizio immediato, laddove ricorrano i requisiti puntualmente previsti dalla legge.

**Presupposti** - I presupposti del giudizio immediato sono costituiti:

- da un lato, dall'**evidenza della prova contra reum**, che giustifica l'esigenza di semplificazione del procedimento;
- dall'altro, dall'**avvenuto interrogatorio** dell'indagato in ordine ai fatti dai quali emerge l'evidenza di tale prova ovvero dalla **mancata comparizione** dello stesso non giustificata da un legittimo impedimento o dall'irreperibilità.

Per "evidenza" deve intendersi la fondatezza della tesi accusatoria sulla base di una piattaforma probatoria "univoca e insuscettibile di particolari sviluppi in virtù degli apporti argomentativi consentiti alle parti nell'udienza preliminare, la cui celebrazione appare in tal caso a priori superflua" (Cass. pen., sez. III, 07/12/2007, n. 238583).

**Evidenza della prova contra reum** - In sostanza, l'evidenza della prova è subordinata ad un giudizio prognostico sull'idoneità del risultato delle indagini preliminari a fondare il proscioglimento dell'imputato mediante sentenza di non luogo procedere, esito da cui si inferisce la superfluità dell'udienza preliminare.

All'evidenza della prova è strettamente correlata l'ulteriore circostanza, richiesta dalla legge processuale, che l'**instaurazione del rito immediato non determini un grave pregiudizio per le indagini preliminari**.

Si noti che l'evidenza della prova non implica una minore complessità delle indagini, né deve essere correlata all'eventuale facilità di ottenere la prova in sede dibattimentale, in quanto quest'ultima concerne il modo di formazione della prova, mentre l'evidenza attiene all'**efficacia della prova**, ossia alla sua apparente capacità di fondare, allo stato degli atti, un giudizio di responsabilità. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'**evidenza probatoria deve puntualizzarsi sugli elementi fondanti l'accusa**, senza estendersi alle circostanze del reato e agli altri elementi eventualmente incidenti sulla commisurazione della pena (Cass. pen., SS.UU., 06/12/1991, n. 22).

L'apprezzamento di un'evidenza di tal fatta, in quanto involgente questioni eminentemente fattuali, è prerogativa esclusiva del Giudice per le indagini preliminari (competenza funzionale) e non può costituire oggetto di ricorso per Cassazione, né essere oggetto di doglianza dinanzi al Giudice dibattimentale tesa ad ottenere l'annullamento del decreto che dispone il rito speciale ovvero del provvedimento di diniego.

Sul punto, la Suprema Corte non esita a qualificare come abnorme il provvedimento del Giudice del dibattimento che, ritualmente investito del giudizio immediato, disponga la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari, dichiarando la nullità del provvedimento, emesso da quest'ultimo, di inammissibilità dell'istanza di rito abbreviato o di revoca del rito speciale precedentemente ammesso, trattandosi di una decisione non prevista dalla legge che produrrebbe un'indebita regressione del procedimento (Cass. pen., sez. I, 13/08/2019, n. 36070).

**Avvenuto interrogatorio dell'indagato** - Il secondo presupposto richiesto per l'instaurazione del rito immediato è rappresentato dal previo interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o, quanto meno, dall'invito a presentarsi, formulato ai sensi dell'art. 375, comma 3, c.p.p., contenente l'esplicita contestazione dei fatti dai quali emerge la evidenza della prova; ciò anche qualora l'indagato non abbia inteso partecipare (o, come vedremo, rispondere) all'interrogatorio.

La *ratio* sottesa a tale previsione è da rinvenire, da un lato, nella **tutela delle garanzie difensive dell'indagato** e, dall'altro, nelle esigenze di economia processuale, atteso che tale momento investigativo consente di saggiare la saldezza dell'impostazione accusatoria e, di conseguenza, evitare il dibattimento in tutte quelle ipotesi in cui l'evidenza difetti.

A tal fine, l'interrogatorio dovrebbe coinvolgere tutti i profili della provvisoria incolpazione, così da mettere l'indagato nella condizione di interloquire su ogni aspetto della stessa. L'interrogatorio richiesto dall'art. 453, comma 1, può essere anche quello svolto, in sede di convalida, di fronte al Giudice per le indagini preliminari ex art. 391 c.p.p. ovvero quello di garanzia, che fa seguito all'applicazione di una misura cautelare, ai sensi dell'art. 294 c.p.p.

La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che le confessioni rese dall'indagato durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto legittimano l'organo dell'accusa a chiedere il giudizio immediato senza la necessità di procedere ad un secondo interrogatorio (Cass. pen., sez. VI, 27/02/2018, n. 9029).

È altresì indifferente che l'interrogatorio venga condotto in rogatoria interna da un Pubblico Ministero diverso da quello procedente o dalla polizia giudiziaria su delega dello stesso.

Ancora, il requisito dell'interrogatorio deve ritenersi soddisfatto a seguito della spontanea presentazione dell'indagato, laddove il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue difese (art. 374, comma 2). Per converso, l'assunzione delle sommarie informazioni ad opera della polizia giudiziaria, prevista dall'art. 350 c.p.p. per finalità meramente investigative, non può ritenersi equipollente all'interrogatorio necessario per l'instaurazione del giudizio immediato.

A giudizio della dottrina, il **presupposto del previo interrogatorio deve presumersi soddisfatto** anche qualora l'indagato, pur comparso dietro formale invito, si avvalga della **facoltà di non rispondere** (art. 64, comma 3, lett. c), in quanto tale facoltà declina l'esercizio in negativo del diritto di difesa (Zanetti, *Il giudizio immediato*, in Pisani (a cura di), *I procedimenti speciali in materia penale*, Milano, 2003, p. 331 ss.).

Di contro, nel caso di instaurazione del giudizio immediato in difetto del previo interrogatorio vi è una frustrazione del diritto di difesa dalla quale discende una nullità di ordine generale a regime intermedio (artt. 178, lett. c e 180).

Infatti, se è vero che, una volta disposto il rito *de quo*, il Giudice del dibattimento non può sindacare la sussistenza delle condizioni necessarie all'adozione del decreto di cui all'art. 456, non essendo previsto un controllo ulteriore rispetto a quello attribuito al Giudice per le indagini preliminari al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato avanzata dal Pubblico Ministero, parimenti deve ammettersi che l'unica possibile forma di verifica dell'ammissibilità del rito, esperibile dopo l'ammissione di esso, ed anche in sede di legittimità, concerne l'espletamento del previo interrogatorio dell'imputato (Cass. pen., sez. VI, 22/09/2016, n. 39452).

La giurisprudenza prevalente esclude il rito immediato nei procedimenti dinanzi al Tribunale in composizione monocratica con citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 c.p.p., e ciò per la mancanza "istituzionale" dell'udienza preliminare.

## Richiesta e decreto di giudizio immediato

La richiesta di giudizio immediato tipico può essere effettuata dal Pubblico Ministero al Giudice per le indagini preliminari **entro novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato** nel registro di cui all'art. 335 (art. 454, comma 1). La richiesta di giudizio immediato costituisce, da un lato, l'atto di promozione del rito speciale e, dall'altro lato, di esercizio dell'azione penale, in virtù del quale l'indagato assume la veste di imputato.

**Con tale istanza è trasmesso anche il fascicolo del Pubblico Ministero, contenente:**

- la notizia del reato;
- la documentazione relativa alle indagini espletate;
- i verbali degli atti compiuti davanti al Giudice;
- il corpo del reato e le cose pertinenti (che vengono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove: comma 2).

Secondo un orientamento giurisprudenziale, **l'incompletezza degli atti trasmessi non costituisce causa di nullità del decreto che dispone il giudizio immediato**, atteso il principio di tassatività delle nullità (Cass. pen., sez. I, 18/12/2009, n. 48604).

Ai sensi del comma 2-*bis*, qualora non si sia proceduto con l'avviso di deposito degli esiti delle intercettazioni, il Pubblico Ministero deposita l'elenco delle intercettazioni ritenute rilevanti ai fini della prova del fatto. In tal caso, il difensore, entro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni delle intercettazioni che ritiene rilevanti e delle quali chiedono copia; tale termine può essere prorogato di ulteriori dieci giorni. Sulla richiesta decide il P.M. con decreto motivato, ma in caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulla rilevanza delle intercettazioni, il difensore può chiedere al G.I.P. di procedere mediante l'esecuzione dell'udienza stralcio di cui all'art. 268, comma 6, c.p.p.

**Termini** - Un autorevole commentatore ha osservato che il termine di novanta giorni, entro il quale il Pubblico Ministero deve formulare la richiesta di ammissione al rito speciale, si fonda su di una "presunzione legale di evidenza della prova" (Gaito, *Il giudizio direttissimo e il giudizio immediato*, in *I giudizi semplificati*, Padova, 1989, p. 200), che giustifica il dimezzamento dell'ordinario termine di durata delle indagini preliminari.

L'inosservanza di tale termine è rilevabile dal Giudice per le indagini preliminari, in quanto il suo rispetto costituisce un presupposto di ammissibilità del rito "in virtù del nesso che lega, in tale tipo di giudizio, la non particolare complessità delle indagini, l'evidenza della prova o lo stato detentivo dell'accusato, e le peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che ispirano l'istituto" (Cass. pen., SS.UU., 14/10/2014, n. 42979).

Invero, **non è affatto pacifico in dottrina e giurisprudenza se trattasi di un termine perentorio ovvero ordinario**. Cionondimeno, appare prevalente la tesi secondo cui il termine in esame sia tassativo relativamente al completamento delle indagini tese a confermare l'evidenza della prova di responsabilità, ma al contempo abbia carattere meramente ordinario per la formulazione della richiesta da parte del Pubblico Ministero. Da tale assunto è stato arguito che la richiesta formulata dal Pubblico Ministero dopo il novantesimo giorno dall'iscrizione della notizia di reato non preclude al Giudice di disporre il giudizio immediato, ma impedisce di utilizzare agli eventuali atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine ai fini della decisione.

Una volta avanzata la richiesta di rito immediato, il Giudice per le indagini preliminari, entro cinque giorni, può emettere il decreto di giudizio immediato ovvero rigettare la richiesta, restituendo gli atti al Pubblico Ministero (art. 455, comma 1).

La scelta del Pubblico Ministero di percorrere l'itinerario del giudizio immediato soggiace al controllo giurisdizionale; si tratta, tuttavia, di un controllo giurisdizionale di natura endoprocedimentale, che viene esercitato *de plano*, in assenza di contraddittorio fra le parti.

Si badi che, quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali non è possibile tale rito, si procede separatamente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini preliminari. In tal caso, si procede per tutti mediante rito ordinario (art. 453, comma 2).

**Il decreto che dispone il giudizio immediato non è impugnabile, al pari del provvedimento di rigetto**. Nel silenzio del legislatore, si ritiene che il decreto che dispone il giudizio immediato non debba essere motivato, al fine di assicurare l'imparzialità del Giudice dibattimentale, che potrebbe essere compromessa dal consolidarsi di un suo pregiudiziale convincimento sulla base delle argomentazioni espresse dal Giudice per le indagini preliminari; in caso di motivazione, il decreto dovrà essere accluso al fascicolo del dibattimento previa omissione delle ragioni che hanno indotto il G.I.P. a ritenere sussistenti i profili di evidenza della responsabilità.

**Contenuto del decreto** - Poiché l'art. 456, comma 1 richiama espressamente le disposizioni di cui all'art. 429, commi 1 e 2, il decreto deve contenere, *inter alia*:

- le generalità dell'imputato e delle altre parti private;
- l'enunciazione del fatto;
- l'indicazione sommaria delle fonti di prova;
- il dispositivo;
- l'avviso del luogo, giorno e ora fissati per l'udienza dibattimentale;
- la data;
- la sottoscrizione del Giudice.

Ai sensi dell'art. 456, comma 3, **il decreto deve essere notificato al solo imputato e non al suo difensore** - che deve essere avvisato solo della data dell'udienza (comma 5) - nonché alla persona

offesa, e deve essere comunicato al Pubblico Ministero, entro il termine di trenta giorni liberi prima della data fissata per il giudizio.

L'esistenza di un contrasto interpretativo sull'ambito di applicazione degli artt. 156 e 161 c.p.p. ha indotto la Sezione III della Cassazione penale a rimettere alle Sezioni Unite la seguente questione: se la notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato detenuto che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia debba essere effettuata ex art. 156, comma 1, c.p.p. o presso il domicilio eletto. Le Sezioni Unite, sul punto, hanno stabilito che le notificazioni all'imputato detenuto, anche nel caso in cui abbia eletto o dichiarato domicilio, devono sempre essere eseguite nel luogo di detenzione con le modalità di cui all'art. 156, comma 1, c.p.p., mediante consegna di copia alla persona; al contrario, la notifica al predetto, eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità a regime intermedio (Cass. pen., SS.UU., 22/04/2020, n. 12778).

In aggiunta, **il decreto deve contenere l'avvertimento all'imputato della possibilità di richiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti** (art. 456, comma 2).

Al riguardo, la Corte Costituzionale (**Corte cost. n. 148/2004**) ha evidenziato che la mancanza o l'insufficienza dell'avviso circa la facoltà di richiedere i riti alternativi determina una nullità di ordine generale rilevante ai sensi dell'art. 178, lett. c); la giurisprudenza ritiene pacificamente sanata la nullità, in virtù del disposto dell'art. 183, lett. b), allorché, nonostante l'omissione, l'imputato chieda l'instaurazione di uno dei due riti speciali.

Nello stesso solco, la Consulta ha altresì dichiarato l'illegittimità dell'art. 456 nella parte in cui non prevede che all'imputato venga dato avviso, altresì, della possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova (**Corte cost. n. 19/2020**).

A sua volta, l'art. 458 disciplina la trasformazione del giudizio immediato nel rito abbreviato. Invero, il legislatore consente - e, in un certo senso, incentiva - tale conversione sia per il maggiore risparmio di risorse che ne consegue, sia per la necessità di evitare irragionevoli disparità fra gli imputati, tenuto conto, in tal senso, che il giudizio immediato origina dalla richiesta del Pubblico Ministero rispetto alla quale l'imputato non ha strumenti per controvertere.

La Corte Costituzionale (**Corte cost. n. 120/2002**), ha dichiarato l'illegittimità del comma 1 dell'art. 458, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevedeva che l'imputato dovesse chiedere il rito abbreviato entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Al netto di tale intervento, la disposizione in parola deve essere letta nel senso che il termine di decadenza per la presentazione della richiesta, corredata dalla prova dell'avvenuta notifica al Pubblico Ministero, decorre dalla data dell'ultima notificazione, all'imputato ovvero al difensore, rispettivamente del decreto o dell'avviso di fissazione del giudizio. **Con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato deve eccepire l'eventuale incompetenza per territorio del Giudice.** Infatti, l'art. 458, comma 1, c.p.p., laddove prevede che l'imputato "può" eccepire l'incompetenza, non consente allo stesso di dedurre tale eccezione in un momento successivo alla formulazione della richiesta del rito abbreviato (cfr. Cass. pen., sez. I, 04/06/2021, n. 10332).

Su tale istanza il Giudice si pronuncia in udienza in camera di consiglio, fissata con decreto, di cui è dato avviso all'imputato, al difensore, al Pubblico Ministero e alla persona offesa almeno cinque giorni prima. Per la giurisprudenza il provvedimento con il quale il Giudice accoglie o rigetta la richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato è inoppugnabile.

Nel giudizio immediato il fascicolo del dibattimento non è formato nel contraddittorio delle parti, per cui in esso confluiranno soltanto gli atti che, ai sensi dell'art. 431, devono esservi acclusi.

### Giudizio immediato cautelare

7.3.3.

La L. n. 125/2008, mediante l'inserimento dei commi 1-*bis* e 1-*ter* nell'art. 453, ha delineato un'ulteriore e autonoma *species* di giudizio immediato, che può essere instaurato esclusivamente nei casi in cui l'indagato si trovi in custodia cautelare (custodia in carcere o arresti domiciliari).

Il Pubblico Ministero, una volta ottenuta la **conferma della misura** custodiale (quanto meno in termini di arresti domiciliari) dal Tribunale del Riesame, ovvero **all'esito della scadenza dei termini per l'impugnazione dell'ordinanza cautelare genetica**, entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura può chiedere al Giudice per le indagini preliminari l'emissione del decreto di giudizio immediato per il fatto di reato in relazione al quale l'indagato ha visto menomata la sua libertà personale.

Non può negarsi che il ricorso a tale modalità di instaurazione del giudizio immediato attenui l'effetto di contrazione della fase delle indagini preliminari, effetto tipico del rito *de quo* nella sua versione originaria. Basti pensare, al riguardo, che la richiesta di giudizio immediato cautelare potrebbe essere formulata anche al declinare del termine previsto dall'art. 405, comma 2 per la conclusione delle indagini preliminari.

**Il giudizio immediato in parola non si fonda sul requisito dell'evidenza probatoria, bensì sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza**, rilevante ai sensi dell'art. 273, comma 1 per l'applicabilità delle misure cautelari personali; condizione, questa, che, a sua volta, risulta intimamente connessa alla prognosi, ovviamente allo stato degli atti, di una significativa probabilità di colpevolezza. I gravi indizi di colpevolezza, tali da giustificare l'adozione del provvedimento cautelare e la conseguente richiesta di giudizio immediato, sembrano, in sostanza, autorizzare il convincimento circa la sussistenza di un'elevata probabilità che il reato possa essere attribuito all'indagato.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha qualificato come abnorme l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che rigetti la richiesta di giudizio immediato cautelare da parte del Pubblico Ministero per carenza dell'evidenza probatoria (Cass. pen., sez. VI, 01/03/2011, n. 7912).

Si intuisce, dunque, come la *ratio* dell'intervento riformistico sia stata quella di evitare le scarcerazioni per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, in uno con la garanzia della rapidità di espletamento del processo a carico di soggetti privati della libertà personale.

Specularmente a quanto si è osservato per il giudizio immediato tipico, il termine di centottanta giorni deve ritenersi essenziale ai fini dell'utilizzabilità degli esiti delle attività investigative, ma al contempo meramente ordinatorio per la formulazione della richiesta del rito speciale.

La giurisprudenza maggioritaria interpreta la dizione "dopo la definizione del procedimento di cui all'art. 309" del comma 1-*ter* nel senso che il Pubblico Ministero può presentare la domanda di giudizio immediato dopo la conclusione del procedimento di riesame, anche se la correlata decisione non sia ancora divenuta definitiva in ragione della pendenza del ricorso per cassazione eventualmente proposto (Cass. pen., sez. I, 21/12/2011, n. 3310).

Una volta avanzata la richiesta, il Giudice rigetta la richiesta se "l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza" (art. 455, comma 1-*bis*).

Giova ricordare che costituisce una causa ostativa all'instaurazione del rito l'eventuale grave pregiudizio alle indagini, che potrebbe scaturire da un repentino accesso al giudizio con conseguente *discovery* degli atti.

Da ultimo, vale la pena evidenziare che la giurisprudenza di legittimità più recente ha precisato che l'art. 453, comma 1-*bis*, c.p.p. non vieta in via assoluta lo svolgimento di ulteriori indagini dopo la scadenza dei termini di 180 giorni dall'esecuzione della misura, poiché tale divieto riguarda le sole investigazioni dalle quali devono risultare i gravi indizi di colpevolezza atti a giustificare la richiesta del rito speciale de quo. Inoltre, è consentito al Pubblico Ministero richiedere il giudizio immediato nei confronti dell'imputato che si trovi in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento instauratosi innanzi al Tribunale del Riesame e prima ancora che la correlativa decisione sia divenuta definitiva (Cass. pen., sez. I, 17/03/2021, n. 10332).

### 7.3.4. Giudizio immediato su richiesta della parte

Il giudizio immediato su richiesta dell'imputato è disciplinato nel Libro V del codice di rito, all'interno della fase preparatoria dell'udienza preliminare: l'art. 453, comma 3 rinvia all'art. 419, comma 5.

Tale richiesta rappresenta l'**esercizio della rinuncia da parte dell'imputato al diritto di ottenere una prima, seppur sommaria, verifica giudiziale della fondatezza dell'incolpazione nel contraddittorio fra le parti, ossia l'udienza preliminare**.

Il codice di rito individua due ipotesi tassative per l'instaurazione del giudizio immediato su impulso dell'imputato:

- I) in primo luogo, l'art. 419, comma 5 prevede che l'imputato, dopo che gli sia stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, può rinunciare alla stessa e richiedere il giudizio immediato, con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al Pubblico Ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato;
- II) la seconda ipotesi è contemplata all'art. 461, comma 3, che prevede la possibilità per l'imputato di chiedere il giudizio immediato con l'opposizione al decreto penale di condanna (anche se in tal caso, in ragione della natura delle fattispecie punibili con decreto penale, si tratterà più propriamente di un ordinario dibattimento a citazione diretta).

Presupposti del giudizio immediato	
<b>Giudizio immediato "ordinario"</b> , disposto dal G.I.P. a richiesta del Pubblico Ministero in presenza delle seguenti condizioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- evidenza della prova contro l'indagato;</li> <li>- invito all'indagato a rendere interrogatorio, con sottoposizione di questi all'interrogatorio, manifestazione di avvalimento della facoltà di non rispondere o mancata presentazione;</li> <li>- entro 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato (termine ritenuto essenziale ai fini dell'utilizzabilità delle indagini ma non della presentazione della richiesta di giudizio immediato).</li> </ul>
<b>Giudizio immediato "cautelare"</b> , disposto dal G.I.P. a richiesta del Pubblico Ministero in presenza delle seguenti condizioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- applicazione di una misura cautelare custodiale;</li> <li>- conferma di una misura custodiale da parte del Tribunale del Riesame o decorso del termine per l'impugnazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare;</li> <li>- entro 180 giorni dall'esecuzione della misura (termine ritenuto essenziale ai fini dell'utilizzabilità delle indagini ma non della presentazione della richiesta di giudizio immediato).</li> </ul>
<b>Giudizio immediato a richiesta dell'imputato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- disposto dal G.U.P. in caso di richiesta di giudizio immediato con dichiarazione di rinuncia all'udienza preliminare, da depositare almeno 3 giorni prima dell'udienza;</li> <li>- disposto dal G.I.P. in caso di opposizione al decreto penale di condanna non contenente richieste di diversi riti alternativi.</li> </ul>

## GIUDIZIO DIRETTISSIMO

### Introduzione

Il giudizio direttissimo, disciplinato dal Titolo III del Libro VI (artt. 449-452), è un procedimento speciale che si caratterizza, al pari di quello immediato, per la **pretermissione dell'udienza preliminare**, con l'effetto di accelerare il passaggio dalla fase investigativa a quella dibattimentale. Il legislatore ha subordinato l'esperibilità del rito all'effettivo ricorrere di indici normativi dal carattere oggettivo, ai quali si riconosce una valenza di qualificata evidenza probatoria. In tale prospettiva, sono stati tipizzati, quali presupposti che legittimano l'instaurazione del rito in parola:

- I) l'arresto in flagranza;
- II) la confessione resa dall'indagato.

**La specialità del rito attiene all'accelerazione con cui si addiende al dibattimento**, ma a tale specialità non si associa alcun elemento di premialità, atteso che non è prevista una diminuente processuale né dal codice, né dalle leggi speciali intervenute su tale disciplina.

**L'atto di impulso è, come di consueto, prerogativa esclusiva del Pubblico Ministero**, il quale ha, però, l'obbligo di "verificare l'effettività dell'iniziale situazione di evidenza probatoria" così da poter valutare "preliminariamente se la vicenda concreta sia suscettibile di presentare o meno al dibattimento aspetti di difficoltà probatoria tali da richiedere accertamenti che, per loro natura, non potrebbero essere svolti agevolmente e speditamente all'udienza stessa" (Relazione al progetto preliminare del codice).

Al netto della riforma apportata dal D.L. 23/05/2008, n. 92 (convertito in L. 24/07/2008, n. 125), che, permeata da una logica securitaria, ha corroborato l'operatività dell'istituto *de quo*, oggi il codice contempla due ipotesi tassative di instaurazione del giudizio direttissimo (➔7.4.2.) (➔7.4.3.), nonché un'ipotesi di natura facoltativa (➔7.4.4.).

### La presentazione in udienza ad arresto già convalidato

Il primo paradigma di rito direttissimo obbligatorio, così come disegnato dall'art. 449, comma 4, riguarda **l'ipotesi in cui l'indagato sia stato arrestato in flagranza di un reato e l'arresto sia già stato convalidato dal G.I.P.** In tal caso, **l'organo dell'Accusa deve procedere secondo il modulo del giudizio direttissimo**, a meno che ciò pregiudichi gravemente le indagini.

Requisito espresso è l'avvenuta convalida dell'arresto, rispetto alla quale il Giudice dibattimentale è chiamato ad accertare la sola sussistenza dell'ordinanza prevista dall'art. 391, comma 4, senza poter sindacare nel merito la previa decisione del Giudice per le indagini preliminari. Sul punto, la Suprema Corte ha nitidamente ammonito che "non dovrà e non potrà essere il Giudice del dibattimento o quello dell'impugnazione a potere giudicare (ed eventualmente escludere) la legittimità dell'arresto ormai definitivamente sancita nella sede propria e dal Giudice a ciò deputato" (Cass. pen., sez. IV, 28/04/1998, n. 5004).

7.4.

7.4.1.

7.4.2.

Invero, la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo interpretato la disposizione in commento, facendo assurgere a indefettibile presupposto per l'applicazione del rito lo stato detentivo dell'imputato; argomentazione, quest'ultima, che si fondava sul dato testuale della norma, che riproduce - tuttora - la locuzione "presentando l'imputato in udienza".

Cionondimeno, l'orientamento giurisprudenziale più recente ha invertito la rotta, affermando un principio di segno opposto: nell'ipotesi disciplinata dall'art. 449, comma 4, il Giudice del dibattimento deve limitarsi a verificare i presupposti di ammissibilità del rito speciale costituiti dall'avvenuta convalida dell'arresto e dalla presentazione dell'imputato al Giudice nel termine di trenta giorni, essendo, per converso, irrilevante che all'arrestato sia stata applicata o meno una misura cautelare custodiale (Cass. pen., sez. III, 09/05/2019, n. 19903).

Il termine di trenta giorni entro cui l'imputato deve essere presentato in udienza rappresenta una condizione di validità dell'instaurazione del rito e, al contempo, consente al Pubblico Ministero di compiere atti d'indagine; il *dies a quo* è segnato dal giorno dell'arresto.

In tal caso, il Pubblico Ministero è autorizzato a procedere con giudizio direttissimo anche davanti al Tribunale in composizione monocratica (art. 558, comma 9).

### 7.4.3. La confessione

**Il rito immediato deve anche essere esperito nei confronti della persona, libera ovvero *in vinculis*, che nel corso dell'interrogatorio abbia reso confessione, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini** (art. 449, comma 5); in tal caso, l'imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato; anche l'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine.

**La confessione deve rivelarsi spontanea ed attendibile**, e deve essere resa nel corso dell'interrogatorio ovvero di un'attività procedimentale, regolata dagli artt. 64 e 65 del codice, che garantisca la preventiva conoscenza per l'indagato dell'addebito provvisorio allo stesso ascritto.

Il rito direttissimo può essere instaurato anche dinanzi al Tribunale in composizione monocratica.

### 7.4.4. La presentazione in stato di arresto per la convalida

L'art. 449, comma 1 contempla, infine, un'**ipotesi facoltativa** di celebrazione del rito direttissimo: **quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato**, il Pubblico Ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al Giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, nel termine di quarantotto ore dall'arresto.

**Tale ipotesi è applicabile anche nel caso in cui un soggetto sia allontanato d'urgenza dalla casa familiare** ai sensi dell'art. 348-*bis*; in tal caso il P.M., qualora ciò non pregiudichi gravemente le indagini, dispone che il soggetto sia citato dalla polizia giudiziaria per il giudizio direttissimo e la convalida dell'arresto entro le successive 48 ore.

**Una volta convalidato l'arresto, il Pubblico Ministero è tenuto a formare il fascicolo per il dibattimento** (artt. 431, 138 disp. att. c.p.p.), selezionando gli atti da utilizzare nel giudizio di merito.

Come si intuisce dal disposto dell'art. 449, comma 2, **se l'arresto non è convalidato**, il Giudice restituisce gli atti al Pubblico Ministero, e ciò poiché la ratifica dell'organo giurisdizionale costituisce un presupposto di ammissibilità del procedimento speciale; pertanto, in tal caso, il Giudice restituisce gli atti al Pubblico Ministero perché proceda nelle forme ordinarie.

Tuttavia, nonostante la mancata convalida dell'arresto, si potrà procedere lo stesso con il giudizio direttissimo qualora l'imputato e il Pubblico Ministero vi consentano (art. 449, comma 2).

La presentazione del cittadino straniero in stato di arresto innanzi al Giudice del dibattimento per la convalida e il contestuale giudizio preclude la pronuncia di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 13, comma 3-*quater*, D.Lgs. n. 286/1998, in caso di sopravvenuta espulsione, essendo già instaurato il rapporto processuale: (Cass. pen., sez. V, 22/04/2021, n. 30522).

Giudizio direttissimo	
Obbligatorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nei confronti dell'indagato arrestato in flagranza di reato, con arresto convalidato dal G.I.P., mediante presentazione dello stesso in udienza entro 30 giorni dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini;</li> <li>- nei confronti dell'indagato che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione, mediante citazione a comparire (per l'indagato libero) o presentazione (per l'indagato detenuto) in udienza entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato.</li> </ul>

Giudizio direttissimo	
Facoltativo	- nei confronti dell'indagato arrestato, mediante presentazione dello stesso davanti al Giudice del dibattimento per la convalida e il contestuale giudizio, entro 48 ore dall'arresto.

## Svolgimento del giudizio

7.4.5.

**Imputato in vinculis** - L'instaurazione del rito segue sviluppi differenziati a seconda che l'imputato si trovi o meno in stato di libertà. Nel caso in cui il soggetto si trovi *in vinculis*, il Pubblico Ministero "fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare" (art. 450, comma 1) e in udienza gli contesta l'imputazione, così esercitando l'azione penale. In tale sede, **una volta formulata l'imputazione, il presidente avvisa l'imputato delle facoltà di chiedere:**

- la definizione anticipata e premiale del procedimento - mediante la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena - (art. 451, comma 5);
- un termine a difesa non superiore a dieci giorni (comma 6): laddove l'imputato eserciti tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva allo spirare dello stesso.

**Imputato libero** - Se, invece, l'imputato è libero o sottoposto a una misura cautelare personale di natura non custodiale, il Pubblico Ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo; in questo caso, **il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni** (art. 450, comma 2).

**Contenuto del decreto di citazione** - Atteso il rinvio operato dall'art. 450, comma 3 all'art. 429, comma 1, lett. a), b), c) e f), **il decreto di citazione deve contenere:**

- le generalità dell'imputato e ogni altra indicazione personale che valga a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei loro difensori;
- l'indicazione della persona offesa dal reato qualora questa risulti identificata;
- l'enunciazione univoca e precisa del fatto, nonché delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza;
- l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza.

Sul punto, **il codice prevede che il decreto è affetto da nullità se l'imputato non è identificato in modo certo**, ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione del fatto di reato contestato o l'indicazione dell'udienza.

**Il decreto e il fascicolo del dibattimento sono trasmessi alla cancelleria del Giudice del dibattimento** (art. 450, comma 4). L'avviso della data fissata per il giudizio è notificato senza ritardo al difensore, il quale ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del Pubblico Ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate (art. 450, comma 6, c.p.p.).

L'art. 452, rubricato "trasformazione del rito", prevede e regola una serie di situazioni eterogenee. Anzitutto, il comma 1 delinea l'ipotesi in cui il giudizio direttissimo risulta essere stato promosso fuori dei casi previsti dalla legge, di talché, il Giudice restituisce con ordinanza gli atti al Pubblico Ministero, con conseguente regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.

Il comma 2 regola la trasformazione del rito in giudizio abbreviato, nel quale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443 (➔7.1.).

In aggiunta, il legislatore ha puntualizzato che, a seguito delle nuove contestazioni previste dall'art. 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. In tal caso il Giudice, dopo aver revocato l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato, è tenuto a fissare l'udienza per il giudizio direttissimo.

L'esigenza di semplificazione, che ispira il rito, trova ulteriore manifestazione nella pretermissione degli atti preliminari al dibattimento. Infatti, non solo non è contemplata la **presentazione delle liste testimoniali**, ma si consente che i testimoni possano essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria e, soprattutto, che il Pubblico Ministero, l'imputato e la parte civile possano presentare nel dibattimento testimoni senza la previa citazione.

A seguito della dichiarazione di apertura del dibattimento, il processo prosegue secondo l'ordinario itinerario.

Possibili trasformazioni del rito
Qualora il Giudice non convalidi l'arresto, dispone la trasmissione degli atti al P.M. perché proceda nelle forme ordinarie.
Qualora il giudizio direttissimo sia stato promosso fuori dei casi previsti, il Giudice dispone la trasmissione degli atti al P.M. perché proceda nelle forme ordinarie.
Trasformazione in giudizio abbreviato in caso di richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

## Svolgimento del procedimento per la convalida dell'arresto in flagranza e il contestuale giudizio (➔7.4.4.) dinanzi al Tribunale in composizione monocratica

**Il procedimento può essere instaurato su impulso della polizia giudiziaria:** gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al Giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal Pubblico Ministero (art. 558, comma 1).

Se il Giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene notiziano immediatamente l'Autorità Giudiziaria e presentano l'arrestato all'udienza che il Giudice è tenuto a fissare entro quarantotto ore dall'arresto.

*Medio tempore* l'arrestato potrà essere "custodito" nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura e assistenza ovvero in casa-famiglia protetta. Tale previsione, che espressamente deroga al disposto dell'art. 386, comma 4, subordina però la sua operatività alla tripla condizione fattuale che i suddetti luoghi non siano indisponibili o inadeguati, non si trovino "fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto" e, soprattutto, non sussista la pericolosità dell'arrestato. Una volta udita la relazione orale dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria, il Giudice procede all'interrogatorio dell'arrestato, sentendo inderogabilmente anche il suo difensore; se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio (art. 558, comma 6).

L'art. 558 al comma 4 prevede una seconda ipotesi, in cui è **lo stesso Pubblico Ministero a presentare direttamente in udienza l'arrestato, entro quarantotto ore dall'arresto**. Anche qui, specularmente a quanto si è dianzi prospettato, il Giudice, se convalida l'arresto, procede immediatamente a giudizio.

Di contro, qualora l'arresto non sia convalidato, il Giudice restituisce gli atti al Pubblico Ministero; anche in tal caso la mancata convalida non è del tutto ostativa all'instaurarsi del rito direttissimo, che potrà comunque svilupparsi in presenza del consenso delle parti.

## 7.5. DECRETO PENALE DI CONDANNA

### 7.5.1. Introduzione

Il procedimento per decreto (anche detto procedimento monitorio), la cui disciplina è posta nel Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale (artt. 459-464), è il rito speciale che più si distanzia dall'archetipo originario, attesa la pretermissione, in prima battuta, tanto dell'udienza preliminare - quest'ultima risulterà omessa anche in caso di opposizione al decreto penale di condanna - quanto del dibattimento. Si tratta di un rito a cognizione sommaria, applicabile ai procedimenti per reati di modesta entità, procedibili d'ufficio o a querela della persona offesa (a condizione che quest'ultima sia stata validamente presentata).

### 7.5.2. Presupposti

I presupposti necessari per l'emanazione del decreto penale sono tipizzati dall'art. 459, ovvero:

- i) che non sia trascorso un periodo di tempo superiore a sei mesi dal momento dell'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato (termine considerato ordinario dalla giurisprudenza di legittimità: **Cass. pen., SS.UU., 24/03/1992, n. 4**);
- ii) che si debba infliggere soltanto una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di pena detentiva, salvo che risulti necessaria l'adozione di una misura di sicurezza personale.

A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1 nella parte in cui prevedeva la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna, la **Corte Costituzionale (n. 23/2015)** ha reso ulteriormente agevole l'accesso al rito speciale.

In presenza di tali presupposti, il Pubblico Ministero può esercitare l'azione penale, chiedendo al Giudice per le indagini preliminari l'emissione di un decreto penale di condanna, con l'indicazione della misura della pena.

L'organo dell'Accusa può determinarsi a procedere con il procedimento per decreto allorché, nel corso delle indagini preliminari, siano state acquisite fonti di prova che depongono nel senso della colpevolezza dell'indagato, così da far ritenere superflui (anche in ragione della marginale gravità delle condotte) l'udienza preliminare e il giudizio dibattimentale.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, ricevuti il fascicolo delle indagini compiute e la richiesta motivata, salvo che:

- debba prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.;
- ravvisi l'insussistenza di taluno dei suddetti presupposti;
- ritenga inadeguata la pena sollecitata dal Pubblico Ministero o errata la qualificazione giuridica del fatto;

**emette decreto penale di condanna**, applicando la pena pecuniaria nella misura proposta dalla pubblica accusa (non sembra che sul punto il G.I.P. possa discostarsi dalla richiesta del Pubblico Ministero).

Il decreto penale comprende, allo stesso tempo, l'atto di contestazione dell'addebito e l'asserzione della responsabilità penale con contestuale irrogazione della pena. La condanna viene pronunciata *inaudita altera parte*, al netto di un'interlocuzione meramente cartolare tra il Giudice per le indagini preliminari e il Pubblico Ministero, di cui l'indagato non può prendere conoscenza (e spesso non ha proprio conoscenza).

Ai sensi dell'art. 460, comma 1, il decreto deve contenere:

- a. le generalità dell'imputato, nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
- b. l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
- c. la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;
- d. il dispositivo;
- e. l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato, il patteggiamento o la messa alla prova (la **Corte Costituzionale**, con la sentenza n. 201/2016, ha dichiarato l'illegittimità della norma in commento nella parte in cui non prevedeva che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione);
- f. l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
- g. l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;
- h. la data e la sottoscrizione del Giudice e dell'ausiliario che lo assiste.

Il decreto deve essere notificato al condannato e al suo difensore di fiducia (in mancanza della nomina di un difensore di fiducia, al difensore d'ufficio), e comunicato al Pubblico Ministero.

Se, invece, il Giudice rigetta la richiesta, restituisce gli atti al Pubblico Ministero così determinando la prosecuzione del procedimento secondo le scadenze ordinarie.

In tal caso, nonostante il pregresso esercizio dell'azione penale, il Pubblico Ministero può, comunque, chiedere l'archiviazione. Anzi, il massimo collegio della Cassazione ha arguito che non è abnorme e, quindi, non ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il Giudice, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al Pubblico Ministero affinché questi valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. (**Cass. pen., SS.UU., 09/05/2018, n. 20569**; in termini pressoché analoghi, Cass. pen., sez. II, 16/06/2021, n. 28288).

## Benefici

## 7.5.3.

Per incentivare l'imputato ad accettare la condanna e non opporsi al decreto emesso dal Giudice, il codice di rito prevede una gamma di significativi effetti premiali.

1) Anzitutto, il decreto penale contempla il beneficio della **diminuzione della pena pecuniaria sino alla metà del minimo edittale** (art. 459, comma 2).

Siffatta diminuzione viene applicata sulla pena determinata in concreto; soluzione, questa, che si lascia preferire rispetto a quella della pena astrattamente determinata dal legislatore, sia per la coerenza sistematica tra riti speciali sia perché consente di ampliare il contenuto premiale del rito di modo

da disincentivare le opposizioni e rendere maggiormente appetibile il procedimento *de quo* rispetto al patteggiamento e al rito abbreviato, che contemplano sconti di pena in misura inferiore.

Merita segnalare che la L. 23/06/2017, n. 103, mediante l'inserimento del comma 1-*bis* in seno all'art. 459, ha previsto che nella determinazione del *quantum* della pena pecuniaria sostitutiva di quella detentiva il Giudice debba individuare il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e moltiplicarlo per i giorni di pena detentiva, tenendo conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare.

2) Inoltre, il decreto penale di condanna **non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento** (art. 460, comma 5) **né l'applicazione delle pene accessorie**.

3) Ancora, il reato dedotto nel decreto di condanna **è estinto** allorché nel termine di cinque anni, in caso di delitto, o di due anni, in caso di contravvenzione, **l'imputato non commetta un delitto o una contravvenzione della stessa natura**.

A questo proposito, la Suprema Corte (Cass. pen., sez. V, 22/06/2004, n. 27988) ha affermato che la disposizione di cui all'art. 460, comma 5 deve essere considerata norma sostanziale, in quanto ha introdotto una nuova causa di estinzione del reato; da ciò discende l'applicabilità del principio della successione delle leggi penali di favore, di cui all'art. 2, comma 3, c.p. in tema di successione di leggi penali nel tempo, anziché del principio *tempus regis actum* tipico della disciplina processuale.

All'estinzione del reato, poi, consegue l'estinzione di ogni effetto penale: del reato estinto non si tiene conto ai fini della recidiva, della abitualità ovvero della professionalità a delinquere ex art. 106 c.p.; in ogni caso, il decreto penale relativo ad un reato poi estinto non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (in tal senso Cass. pen., sez. I, 01/07/2010, n. 24852).

4) Se, da un lato, il decreto equivale a una sentenza e, quindi, costituisce un precedente penale a tutti gli effetti, ciononostante esso **non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo**. In questo modo non solo viene favorita l'acquiescenza al decreto, venendo assicurata all'imputato l'assenza di effetti o conseguenze oltre a quelli delle sanzioni penali inflitte con il decreto stesso, ma viene altresì tutelato il diritto alla difesa dell'imputato, al quale sarebbe irragionevole far subire gli effetti extrapenalici di una decisione emessa in un procedimento monitorio, ove egli non ha avuto alcuna facoltà di interloquire.

5) Ulteriore beneficio è costituito dalla **non menzione della condanna nel certificato penale a richiesta di privati**. A differenza che in passato - ove il beneficio in questione era concesso discrezionalmente dal Giudice per effetto di valutazioni effettuate in base agli indici dell'art. 175 c.p., in ragione del mancato inserimento, nel testo originario dell'art. 689, comma 2, lett. a), n. 5, del decreto penale tra i provvedimenti da non iscrivere nel certificato penale rilasciato a richiesta dell'interessato - la normativa attualmente in vigore in materia di certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato prevede espressamente la non menzione dei decreti penali (art. 25, comma 1, lett. e, D.P.R. n. 313/2002).

6) Da ultimo, è prevista la possibilità di ordinare la **confisca nei soli casi previsti dal comma 2 dell'art. 240 c.p.**, vale a dire delle cose che costituiscono il prezzo del reato e di quelle la cui fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscono reato. La confisca non può essere ordinata in ogni altra ipotesi, quand'anche sia prevista come obbligatoria (**Cass. pen., SS.UU., 15/12/1992, n. 1811**).

#### 7.5.4. Opposizione

Contro il decreto, il condannato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono presentare opposizione ex art. 461 c.p.p., personalmente o a mezzo del difensore, con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha adottato il provvedimento.

L'opposizione va presentata, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto. Tuttavia, il condannato, al pari della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, può chiedere e ottenere la restituzione in termini, qualora dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza del decreto, pur formalmente notificato.

L'opposizione è inammissibile:

- i) ove proposta fuori termine;
- ii) nel caso in cui promani da persona non legittimata;
- iii) se in essa non siano stati indicati gli estremi del decreto, la data del medesimo e il Giudice che lo ha emesso.

In caso di reato contestato in concorso a più soggetti, l'opposizione proposta da uno solo di essi può indirettamente far produrre un effetto assolutorio nei confronti di tutti gli altri, in quanto determina la

sospensione dell'esecuzione del decreto anche nei confronti di chi non ha proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile (art. 463).

Ma v'è di più: con la **sentenza di proscioglimento dell'imputato per ragioni oggettive** - ossia perché il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato, o per l'esistenza di cause di giustificazione estensibili - il Giudice **revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione**.

Con la dichiarazione di opposizione, il condannato può, a pena di inammissibilità:

- i) chiedere il giudizio abbreviato (➔7.1.);
- ii) formulare richiesta il patteggiamento (➔7.2.);
- iii) chiedere il giudizio immediato (➔7.3.);
- iv) presentare domanda di oblazione
- v) chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova (➔7.6.).

È pacifico che, proponendo **opposizione** (salvo che sia stata richiesta l'oblazione o l'applicazione della pena su accordo delle parti), il condannato corre il rischio di subire un trattamento sanzionatorio diverso e più rigoroso rispetto a quello stabilito nel decreto, perdendo anche i benefici concessi.

In questi casi, infatti, **non opera il divieto di reformatio in peius**, e ciò poiché il Giudice *ad quem* revoca il decreto penale di condanna, il quale, quindi perde ogni efficacia e non rappresenta più un termine di paragone al quale poter ancorare una valutazione comparativa come quella tra due sentenze.

In assenza di una scelta specifica, l'opposizione introduce un ordinario giudizio dibattimentale che la legge definisce "giudizio immediato" ma che resta svincolato dai presupposti tipici del giudizio immediato in senso proprio di cui agli artt. 453 ss. (➔7.5.3.).

È evidente che nel rito in esame la garanzia del contraddittorio è assicurata solo in una fase successiva alla condanna, ed in via eventuale, su richiesta dell'interessato mediante la formulazione dell'opposizione, che può qualificarsi come atto di impugnazione anche se in concreto introduce un giudizio di primo grado.

Per converso, ove non venga proposta opposizione, il decreto diviene esecutivo; lo stesso avviene nel caso in cui l'opposizione, seppur proposta, è dichiarata inammissibile; tuttavia, in tal caso, l'opponente può proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità.

Il decreto penale di condanna, in quanto provvedimento avente natura e sostanza decisoria, non è revocabile su istanza della parte, e ciò anche nell'eventualità in cui il Giudice abbia operato un'errata valutazione in merito alla qualificazione giuridica del fatto, ritenendo sussistente una fattispecie meno grave di quella prospettabile (la cui corretta qualificazione, in realtà, impedendo l'emissione di decreto penale di condanna, avrebbe imposto lo svolgimento di indagini più complete e l'emissione di avviso di conclusione delle indagini preliminari). Il Giudice per le indagini preliminari, difatti, una volta emesso il decreto penale di condanna, si spoglia dei poteri decisori sul merito dell'azione penale (in questi termini, seppur in diversa prospettiva, Cass. pen., sez. III, 07/05/2018, n. 19689).

Inoltre, mette conto notare che la Corte regolatrice giudica abnorme il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione a decreto penale con richiesta di ammissione all'oblazione, dichiara esecutivo il decreto opposto sul presupposto della impossibilità di ammettere l'imputato all'oblazione, in quanto tale provvedimento, laddove tollerato dall'ordinamento, finirebbe per privare indebitamente l'imputato della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la propria responsabilità personale (Cass. pen., sez. III, 07/07/2021, n. 34665).

Ancora, deve tenersi a mente che, per pacifico insegnamento giurisprudenziale, il mancato accoglimento della richiesta concordata di applicazione di pena proposta nell'ambito dell'opposizione al decreto penale determina, quale sviluppo procedurale necessitato, l'emissione del decreto di giudizio immediato, sebbene tale sequela non sia stata espressamente regolata dalla disciplina codicistica. Cionondimeno, ad avviso della Suprema Corte, depone in tal senso la considerazione in base alla quale il mancato accoglimento dell'opposizione al decreto penale, contenente la richiesta di applicazione della pena, debba essere equiparato all'ipotesi in cui la richiesta di patteggiamento non sia stata proposta ovvero non sia stato acquisito il consenso della parte pubblica, con il diretto corollario che il processo non può regredire alla fase delle indagini preliminari, ma deve evolvere verso la dimensione giudiziale (cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. I, 17/11/2021, n. 45440).

## 7.6. SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

### 7.6.1. Introduzione

La L. 28/04/2014, n. 67 ha introdotto nel codice sostanziale (artt. 168-*bis* ss.) una nuova causa di estinzione del reato: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. L'istituto trae origine dalla *probation* anglosassone ed è espressione della c.d. giustizia riparativa.

Il codice sostanziale ha elaborato una nitida nozione della messa alla prova, dovendosi intendere per tale la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose che discendono dal reato, nonché il risarcimento del danno cagionato, nei limiti del possibile (art. 168-*bis*, comma 2, c.p.). L'istituto contempla altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con strutture affini, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

A livello processuale, l'istituto ha trovato la sua collocazione nell'alveo dei riti speciali (Titolo V-*bis* del Libro VI), trattandosi di un procedimento alternativo al rito ordinario che viene instaurato su atto di impulso dell'imputato.

### 7.6.2. Richiesta

Come già anticipato, il rito si instaura su iniziativa esclusiva dell'imputato (art. 168-*bis*, comma 1, c.p. e art. 464-*bis*, comma 1, c.p.p.), scelta che si traduce implicitamente nella rinuncia al contraddittorio. L'art. 168-*bis* prevede, infatti, che l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova:

- i) quando si procede per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa;
- ii) per i delitti indicati dall'art. 550, comma 2, c.p.p.

La soglia edittale così tracciata assurge a chiaro limite oggettivo della sfera applicativa dell'istituto. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto nell'art. 168-*bis* c.p. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie ordinaria, non assumendo, invece, alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella propria del reato (**Cass. pen., SS.UU., 01/09/2016, n. 36272**).

Secondo la Suprema Corte, inoltre, qualora la contestazione riguardi un reato la cui pena edittale non consente il ricorso all'istituto, è onere dell'imputato sindacare la correttezza della qualificazione stessa, investendo il giudice di una richiesta specifica con la quale formuli istanza per l'instaurazione del rito speciale in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto che ritenga corretta. Infatti, in tal caso, il giudice sarebbe tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa e potrebbe - nel caso in cui non la ritenesse corretta - modificarla, traendone i conseguenti effetti sul piano della ricorrenza, o meno, dei presupposti dell'istituto della messa alla prova, mentre, ove l'imputato non si attivi, non potrà poi chiedere di essere rimesso in termini per proporre l'istanza di ammissione al beneficio, in conseguenza della riqualificazione del fatto cui abbia proceduto il giudice di ufficio ex art. 521 (Cass. pen., sez. VI, 26/02/2020, n. 18486).

#### CASO 2 - La riqualificazione in appello a seguito di abbreviato e la messa alla prova

Tizio, imputato per un delitto non compatibile, per regime edittale, con i limiti previsti dalle disposizioni sopra viste ai fini dell'ammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, chiedeva di essere giudicato con rito abbreviato. In sede di formulazione delle conclusioni, il difensore chiedeva l'assoluzione dell'imputato, e, in subordine, la riqualificazione del reato in una fattispecie autonoma meno grave, nonché compatibile con i limiti legislativi in questione, e la sospensione del procedimento con messa alla prova. A seguito di condanna per la fattispecie originariamente in contestazione, la Corte d'Appello veniva investita della richiesta di concordato, ex art. 599-*bis* c.p.p., sui motivi subordinati di impugnazione, con i quali era stata rinnovata la richiesta di riqualificazione e sospensione del procedimento con messa alla prova. La Corte di merito, in ragione della possibilità, per la stessa, di avere piena cognizione sulle questioni dedotte nei motivi di impugnazione, e ritenendo che, in ragione della contestazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio, non fosse possibile chiedere la sospensione con messa alla prova prima della formulazione delle conclusioni di cui agli artt. 421 e 422 c.p.p., alla luce dell'esistenza sul concordato relativo a quel determinato motivo di appello, sospendeva il procedimento ammettendo l'imputato alla messa alla prova. Alla luce di un diverso orientamento giurisprudenziale di legittimità, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, previa riqualificazione, per

essere tempestiva, deve essere comunque formulata prima della presentazione della richiesta di rito abbreviato, e che spetta al Giudice (che però potrebbe diventare incompatibile qualora non qualifichi diversamente il fatto) valutare, sulla base degli elementi probatori disponibili, la possibilità di dare alle condotte una diversa e più mite qualificazione giuridica.

Sul piano soggettivo, il codice sostanziale esclude la possibilità di accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova per chi sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza (art. 168-*bis*, comma 5).

La richiesta costituisce un atto personalissimo, che deve compiersi personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con firma autenticata nel caso in cui la richiesta sia effettuata dal procuratore speciale, e deve essere rivolta al Giudice.

Tale richiesta può essere avanzata:

- i) nel corso dell'udienza preliminare entro il termine della formulazione delle conclusioni di cui agli artt. 421 e 422 c.p.p.;
- ii) fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo o nel procedimento instaurato con citazione diretta a giudizio;
- iii) nel termine di cui all'art. 458, comma 1, c.p. in caso di giudizio immediato;
- iv) con l'atto di opposizione allorché sia stato emesso decreto penale di condanna.

In ogni caso, la giurisprudenza ha affermato che l'istanza introduttiva del rito non può essere presentata dopo la sentenza di primo grado, né tantomeno nel giudizio di legittimità. Sul punto, nondimeno, è possibile essere ammessi alla prova allorché il Giudice dell'impugnazione riqualifichi il fatto in contestazione - originariamente incompatibile, per superamento dei limiti edittali previsti, con la sospensione con messa alla prova, e successivamente riqualificato in una fattispecie la cui sanzione è compresa nei limiti previsti dal codice - ma ciò, secondo la giurisprudenza, a condizione che la relativa richiesta fosse già stata presentata *in limine litis* e rigettata per la non sussumibilità della fattispecie allora in contestazione nei limiti previsti dall'art. 186-*bis* c.p.

Una disciplina specifica è prevista per il caso in cui la richiesta di sospensione con messa alla prova sia stata formulata nel corso delle indagini preliminari.

In tal caso, la richiesta è trasmessa al Pubblico Ministero che può, entro cinque giorni:

- i) esprimere il proprio consenso con atto scritto sinteticamente motivato in uno con la formulazione dell'imputazione (art. 464-*ter*, comma 3, c.p.p.);
- ii) manifestare il proprio dissenso enunciandone le ragioni.

In caso di rigetto, l'imputato può reiterare l'istanza prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il Giudice, se la ritiene fondata, delibera l'accoglimento della stessa (art. 464-*ter*, comma 4, c.p.p.). All'istanza deve essere allegato un **programma di trattamento**, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) competente in relazione al luogo di residenza (o di domicilio) dell'imputato, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 464-*bis*, comma 4, c.p.p., tale programma deve prevedere:

- le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;
- le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni che l'imputato assume in una duplice prospettiva riparatoria: verso la vittima, da un lato, e verso la comunità sociale, dall'altro ("anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale");
- le condotte volte a incentivare "ove possibile, la mediazione con la persona offesa".

Si intuisce agevolmente che l'istituto della messa alla prova abbia una duplice finalità: da una parte, invero, emerge la sua natura spiccatamente retributiva, che ribadisce la matrice sanzionatoria della decisione giudiziale in ragione della quale si sospende l'ordinario corso del processo; dall'altra, viene fuori anche la funzione riparativa dell'istituto, e, soprattutto, la sua aspirazione rieducativa.

Di recente, la Corte regolatrice ha chiarito che il risarcimento del danno, rilevante ai sensi dell'art. 464-*bis*, comma 3, lett. c) c.p.p., non costituisce una condizione preliminare alla valutazione di ammissibilità della messa alla prova, dal momento che l'assolvimento degli obblighi imposti dal programma, finalizzati a elidere ovvero attenuare le conseguenze del reato, declina una modalità di adempimento delle prescrizioni previste. Considerando, inoltre, che soltanto con l'ordinanza di sospensione il Giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi riparatori debbono essere adempiuti anche con modalità rateale, il Supremo Collegio ha nitidamente inferito che non è consentito negare l'accesso alla messa alla prova in ragione della circostanza che il richiedente non ha previamente risarcito il danno (Cass. pen., sez. IV, 08/07/2021, n. 37609).

La sospensione del procedimento con messa alla prova	
Condizioni	- reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa; - delitti indicati dall'art. 550, comma 2, c.p.p.; - il soggetto non deve essere stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza.
Termini	- nel corso delle indagini preliminari; - nel corso dell'udienza preliminare entro il termine della formulazione delle conclusioni di cui agli artt. 421 e 422 c.p.p.; - fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo o nel procedimento instaurato con citazione diretta a giudizio; - nel termine di cui all'art. 458, comma 1, c.p. in caso di giudizio immediato; - con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna; - NON può essere presentata dopo la sentenza di primo grado o nel giudizio di legittimità.

### 7.6.3. Decisione

Una volta presentata la richiesta, il Giudice è chiamato a pronunciarsi nel corso della stessa udienza, sentite le parti e la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio che il Giudice eventualmente fissa, dandone contestuale avviso. È, dunque, garantito il contraddittorio tra le parti.

Il Giudice decide con ordinanza motivata la sospensione del procedimento con messa alla prova, sempre che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Al Giudice è riconosciuta una significativa discrezionalità e il suo apprezzamento prudenziale deve puntualizzarsi sull'idoneità del programma e sulla prognosi che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati; apprezzamento che deve risultare ancorato ai parametri indicati dall'art. 133 c.p.

A corredo del ruolo proattivo che il legislatore ha inteso riservare al Giudice che procede, è espressamente previsto il potere di quest'ultimo di intervenire sul programma predisposto dall'U.E.P.E., al fine di adeguarlo ai parametri sostanziali e formali previsti dalla legge.

Il Giudice deve, altresì, valutare che il domicilio indicato nel programma dell'imputato assicuri le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

In tale prospettiva, il materiale fruibile ai fini della decisione è costituito dal programma elaborato d'intesa con l'U.E.P.E., ma anche dalle ulteriori informazioni in ordine alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato che il Giudice ritenga necessario acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 464-bis, comma 5.

Qualora disponga la sospensione del procedimento, il Giudice deve indicare la durata della sospensione, che non può essere superiore:

- a due anni se si procede per un reato punito con la pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
- ad un anno per i reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

I suddetti termini decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte dell'imputato. Inoltre, nell'ordinanza il Giudice stabilisce anche il termine entro il quale le prescrizioni e le condotte riparatorie e risarcitorie devono essere adempiute, termine prorogabile su richiesta dell'imputato per una sola volta e per gravi motivi (art. 464-quinquies, comma 1, c.p.p.).

In caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non trova applicazione l'art. 75, comma 3, c.p.p. in punto di sospensione del giudizio civile in caso di esercizio dell'azione risarcitoria dopo la costituzione di parte civile o dopo la sentenza penale di primo grado.

Durante il periodo della prova il corso della prescrizione del reato è sospeso (art. 168-ter, comma 1, c.p.).

Per converso, laddove la decisione del Giudice sia avversa all'imputato, questi può rinnovare l'istanza nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Non solo. Nei casi in cui l'istanza di messa alla prova sia stata ritualmente proposta e rigettata con ordinanza dal Giudice di prime cure, laddove il Giudice dell'appello ritenga illegittimo il diniego dovrà disporre l'ammissione dell'imputato alla prova e provvedere, a fronte del suo positivo svolgimento, a dichiarare l'estinzione del reato, revocando la pronuncia del primo Giudice (Cass. pen., sez. IV, 14/09/2021, n. 42073).

## Esecuzione ed esito

7.6.4.

Dal momento dell'emissione dell'ordinanza che dispone la sospensione per messa alla prova, è compito dell'U.E.P.E. monitorare l'andamento della prova e relazionare periodicamente sullo stesso al Giudice. Durante la sospensione del procedimento il Giudice può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ma ciò a condizione che le nuove prescrizioni siano congrue rispetto alla finalità della messa alla prova, circostanza, questa, in relazione alla quale il Giudice deve sentire le parti.

Il principio della sospensione delle attività processuali soffre una deroga allorché si riveli necessario acquisire, dietro richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato (art. 464-*sexies* c.p.p.).

Altra deroga, sebbene di natura patologica, alla sospensione del procedimento è rappresentata dalla revoca dell'ordinanza genetica (art. 464-*octies* c.p.p.), la quale è disposta dal Giudice, anche d'ufficio, previa fissazione di un'udienza camerale con avviso notificato alle parti (ed alla persona offesa) almeno dieci giorni prima, sostanzialmente al ricorrere di tre possibili evenienze:

- i) grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;
- ii) rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
- iii) commissione, nel periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

L'ordinanza di revoca è ricorribile in Cassazione solo per violazione di legge.

Qualora l'ordinanza di revoca diventi definitiva, il procedimento ordinario riprenderà il suo corso dal momento in cui era stato sospeso e, allo stesso tempo, cesserà l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti (così l'art. 464-*octies*, comma 4, c.p.p.).

Spirato il termine del periodo di prova, il Giudice fissa un'udienza volta alla verifica, in contraddittorio, dell'esito della prova, dandone avviso alle parti e alla persona offesa (art. 464-*septies* c.p.p.). In caso di esito positivo di essa - e ciò, evidentemente, sulla scorta di quanto relazionato dall'U.E.P.E. - il Giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato.

Di contro, laddove il Giudice reputi che il periodo di prova abbia restituito un riscontro negativo, dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso (e riprenderà il decorso del termine di prescrizione).

Giova osservare che in entrambi i casi (revoca o esito negativo della messa alla prova) sarà impossibile per l'imputato riproporre l'istanza di sospensione per messa alla prova (art. 464-*novies* c.p.p.).

Nel caso in cui debba essere eseguita la pena irrogata a seguito della revoca o della verifica di esito negativo della prova, il Pubblico Ministero deve tenere conto del periodo corrispondente alla prova comunque eseguita quale presofferto, detraendo un giorno di reclusione o arresto oppure duecentocinquanta euro di multa o di ammenda per ogni tre giorni di prova (art. 657-*bis* c.p.p.).

Da ultimo, deve tenersi a mente che la giurisprudenza di legittimità ritiene abnorme il provvedimento con cui il Giudice, dopo aver disposto nella fase delle indagini preliminari la sospensione del procedimento con messa alla prova, una volta riconosciuto l'esito negativo della prova, disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in luogo della prosecuzione del procedimento. E ciò in quanto l'imputazione formulata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 464-*ter*, comma 3, c.p.p. unitamente al consenso sulla richiesta, ha pienamente il crisma dell'esercizio dell'azione penale (Cass. pen., sez. IV, 15/07/2021, n. 32981).